



Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

SAF ACLI S.r.l.

Sede Legale: Via della Signora n. 2 - 20122 MILANO

Tel. 02.255 44 777

Mail: lavorodomestico@safacli.com

PEC: safacli@legalmail.it

sito internet: www.safacli.com

P.Iva e C.F. 11119210158

INDICE

A) PARTE GENERALE	
1 SAF ACLI - LA STORIA E L'ORGANIZZAZIONE	4
1.1 IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	6
1.2 LE SANZIONI (ARTT. 9-19)	19
1.2.1 LE SANZIONI PECUNIARIE (ARTT. 10-12)	
1.2.2 LE SANZIONI INTERDITTIVE (ARTT. 13-17)	10
1.2.3 LE MISURE CAUTELARI (ART. 45)	12
2 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" EX D.LGS. 231/2001	13
2.1 PREMessa	
2.2 OBIETTIVI E FUNZIONE DEL MODELLO	14
2.3 STRUTTURA DEL MODELLO	18
2.4 ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL MODELLO	
3 VERIFICA SULL'EFFICACIA DEL MODELLO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
3.1 IDENTIFICAZIONE E REQUISITI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	
3.1.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
3.1.2 DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
3.1.3 CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	
3.1.4 FLUSSI INFORMATIVI E ORGANISMO DI VIGILANZA	
3.1.5 VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	22
4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	23
4.1 PREMessa	
4.2 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE VERSO I DIPENDENTI	
4.3 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE VERSO ALTRI DESTINATARI	24
5 MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE	
B) PARTE SPECIALE: REATI E SANZIONI	25
1 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	
2 I REATI	26
3 AREE A RISCHIO	34
C) CODICE ETICO	38
1 PREMessa	39
2 DESCRIZIONE DELL'ENTE	
3 DESTINATARI	40
3.1 DIPENDENTI	

3.2	DIPENDENTI IN POSIZIONE DI RESPONSABILITÀ	41
4	MODALITÀ D' ASSUNZIONE DEL PERSONALE	
5	SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	
6	DOVERE DI IMPARZIALITÀ	42
7	CONFLITTO D'INTERESSI	
8	UTILIZZAZIONE DEI BENI	43
9	AMBIENTE E SICUREZZA	
10	GESTIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI	
11	RAPPORTI ISTITUZIONALI	
11.1	CON L'ESTERNO	
11.2	CON GLI UTENTI	44
11.3	CON I FORNITORI	
11.4	CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	
12	COMUNICAZIONI SOCIALI	45
13	PROCEDURE ATTUATIVE	
14	MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO	
D)	SISTEMA DISCIPLINARE	47
1	LA FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	
2	MISURE VERSO I LAVORATORI SUBORDINATI	
3	VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI	49
4	MISURE VERSO AMMINISTRATORI	
5	MISURE VERSO I REVISORI	50
6	MISURE VERSO FORNITORI, PROFESSIONISTI, COLLABORATORI E CONSULENTI	
E)	PRINCIPI E MODALITÀ OPERATIVE PER LE AREE A RISCHIO	52
1	PROCEDURE ADOTTATE	53
1.1	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	
2	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	55
3	PROCEDURE OPERATIVE	56
3.1	PROCEDURA 1. GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ CARATTERISTICHE	
3.2	PROCEDURA 2. GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	
3.3	PROCEDURA 3. GESTIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DELLE RISORSE UMANE	57
3.4	PROCEDURA 4. PREDISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI DIRETTE AI SOCI E/O TERZI RELATIVE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELL'ENTE	58
3.5	PROCEDURA 5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	59
3.6	PROCEDURA 6. RICHIESTA E OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI	60
3.7	PROCEDURA 7. GESTIONE DELLE POLITICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E ALLA PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	61
3.8	PROCEDURA 8. GESTIONE E CONTROLLO DEI SISTEMI INFROMATICI E TRATTAMENTI DEI DATI	63
3.9	PROCEDURA 9. UTILIZZO DEL DENARO - MODALITÀ DI PAGAMENTO DI BENI E SERVIZI	68
	ALLEGATO 1 - I SINGOLI REATI	
	ALLEGATO 2 - ORGANIZZAIZONE	

A) Parte Generale

LA STORIA DI SAF ACLI

SAF ACLI s.r.l. nasce formalmente nel 2000 ma già ricca di esperienze e professionalità accumulate dal 1994 nell'ambito dei servizi contabili ed amministrativi rivolti ai lavoratori atipici non ha mai smesso di evolversi diversificando nel tempo i propri ambiti di operatività. L'obiettivo generale di SAF ACLI S.r.l. è quello di accrescere e sviluppare armoniosamente tutte le proprie competenze e specificità offrendo al sistema delle Acli Milanesi ed al pubblico servizi di qualità ad alto valore aggiunto ed a prezzi contenuti.

Storicamente SAF ACLI era composta da 4 aree di lavoro differenti. Dal 2013 rimane attiva in SAF ACLI una sola area di lavoro, quella di Gestione Lavoro Domestico che negli anni si arricchita sempre più di esperienza, di aggiornamenti, approfondimenti e importanti investimenti in termini di formazioni, partenariati e sviluppo delle competenze:

- Offre supporto ai datori di lavoro (famiglie) di assistenti familiari quali colf, badanti e baby sitter nella gestione completa del rapporto di lavoro domestico, nello specifico:
 - Analisi dei bisogni familiari e prima consulenza con preventivo costi a seconda delle esigenze
 - Elaborazione prospetto costi annuale per collaboratore domestico;
 - Predisposizione del contratto di lavoro/lettera di assunzione
 - Elaborazione, stampa e invio di n. 13 cedolini paga
 - Adeguamento ai minimi sindacali e contributivi, scatti di anzianità, superminimi;
 - Calcolo di lavoro straordinario, festività, ferie, malattia, maternità, assenze;
 - Calcolo anticipo del TFR (trattamento di fine rapporto);
 - Predisposizione della dichiarazione sostitutiva della CU dei redditi corrisposti annualmente
 - Predisposizione modulistica per risoluzione del rapporto di lavoro;
 - Calcolo del preavviso;
 - Denuncia all'INPS di assunzione, variazione del rapporto di lavoro;
 - Predisposizione Dichiarazione ospitalità per Commissariato di Polizia e Anagrafe Comunale;
 - Conteggio dei contributi previdenziali INPS (mensili in cedolino paga e trimestrali con MAV);
 - Conteggio dei contributi associativi Cas.Sa.Colf (trimestrali con MAV)
 - Consulenze e aggiornamenti sulle normative previste dal CCNL di categoria.
 - Prima consulenza legale gratuita a seguito di vertenza o contenzioso con lavoratore

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

L'organizzazione societaria è così composta:

lo statuto prevede i seguenti organi:

1. L'Assemblea
2. Consiglio di amministrazione, composto da 3 consiglieri
3. Revisore dei conti

A questi si aggiungono:

- La Direzione Generale
- L'Amministrazione

L'**Assemblea dei soci** decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino 1/3 del capitale sociale sottopongono all'approvazione:

l'Assemblea è altresì chiamata a decidere nelle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- b. nomina degli amministratori e struttura dell'organo amministrativo
- c. nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore
- d. modificazioni dello statuto
- e. decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- f. nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione

Il Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, oggi composto da 5 membri, e rimangono in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea

I membri del CdA sono rieleggibili

Il CdA elegge il Presidente. La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed all'Autorità spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione della società ed è autorizzato ad assumere tutte le decisioni determinanti per il perseguimento dell'oggetto sociale

Il Controllo amministrativo e contabile dell'Ente è affidato a un **Revisore Contabile**, regolarmente iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La società ha la propria sede legale in Milano, via della Signora n. 2

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa

L' 8 giugno 2001 venne emanato il Decreto legislativo n. 231 (d'ora innanzi "Decreto"), adeguando, così, la legislazione nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali :

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla *tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee*,
- la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla *lotta alla corruzione* nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla *lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali*.
- La convenzione ed i protocolli delle Nazioni Unite contro il *crimine organizzato transnazionale* adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001, ratificato con legge 146/2006;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla *criminalità informatica* redatta a Budapest nel novembre 2001;
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la *prevenzione del terrorismo* firmata a Varsavia nel 2005

L'introduzione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 rappresenta il superamento del diritto penale classico in base al quale la società non avrebbe potuto essere ritenuta responsabile della commissione di un reato (*societas delinquere non potest*).

Tuttavia, l'evoluzione e l'ammodernamento del tessuto economico, non solo italiano ma anche europeo e mondiale, hanno spinto il Legislatore - sovranazionale nazionale - ad introdurre regole che stabilissero la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Con l'avvento del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 denominato, per l'appunto, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", si introduce, per la prima volta nell'ordinamento italiano, un sistema di responsabilità amministrativa per le società come diretta conseguenza dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa (art. 5) da parte di:

- *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*
- *persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;*
- *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali: i lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.); i prestatori di lavoro (art. 2095 c.c.); tutti i soggetti esterni che,*

direttamente o indirettamente, collaborano con l'azienda e che sono tenuti ad eseguire l'incarico sotto la direzione e controllo dei vertici dell'azienda.

Nell'individuazione dei soggetti "apicali" il Legislatore dà rilievo allo svolgimento del ruolo piuttosto che all'aspetto formale della carica rivestita

L'impresa, quindi, è responsabile:

- quando coloro che hanno commesso il reato hanno agito per favorire l'azienda stessa, anche se dalla condotta criminosa non hanno ricavato alcun vantaggio personale;
- quando coloro che hanno commesso il reato ne hanno ricevuto vantaggio, a meno che risulti dimostrabile che coloro che hanno agito erano mossi dall'esclusivo interesse personale o di terzi diversi dall'azienda;
- quando l'autore del reato presupposto abbia agito per un interesse prevalentemente proprio.
- quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, anche nei confronti dell'impresa, trovano applicazione i principi fondamentali dell'ordinamento penale, in particolare quello di legalità e di specialità:

- l'ente può essere sottoposto a sanzioni solo in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto di reato (art. 2);

nonché quello della successione di leggi penali nel tempo

- l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che, secondo una legge successiva non costituisce più reato (art. 3).

Il Legislatore non esaurisce la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 con una valutazione di colpevolezza automatica, né semplicemente in un difetto di vigilanza: infatti l'Ente può dimostrare, attraverso l'adozione di un efficace modello di comportamento calibrato sul rischio di commissione del reato e il suo impedimento, la volontà di conformarsi all'ordinamento giuridico.

La responsabilità degli Enti è definita *amministrativa* poiché, nel nostro ordinamento, la responsabilità penale sussiste solo in capo alla persona fisica. Tuttavia, come sostenuto da più parti, si tratta di una *finzione* nel senso che, se si considera che le sanzioni applicabili agli Enti sono molto simili a quelle utilizzate dal sistema penale, è facile intuire la vicinanza tra i due ambiti di responsabilità.

Nella rubrica del Decreto si parla di "persone giuridiche" che, nel linguaggio del diritto, si intende un complesso organizzato di persone e beni al quale l'ordinamento attribuisce la capacità giuridica intesa come la capacità di essere destinatario di diritti e di obblighi, e la capacità di agire intesa come la facoltà di compiere atti giuridici che producono effetti nell'ordinamento.

Il Decreto viene applicato sia agli enti dotati di personalità giuridica (es. società di capitali), sia agli enti privi di personalità giuridica (es. società di persone, associazioni non riconosciute).

Le fattispecie di reato alle quali si ricollega la responsabilità amministrativa degli enti sono individuate nella sezione III del Decreto, dagli artt. 24 a 26.

Affinché sussista la responsabilità dell'Ente è necessario che siano integrati tutti i presupposti:

- *commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;*
- *l'autore del reato deve essere uno dei soggetti indicati nell'art. 5;*
- *i reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;*
- *nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, qualora da parte di questi ultimi vi sia stata una violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.*

Si parla spesso di **colpa di organizzazione**: l'Ente è riconosciuto responsabile per non aver adottato un efficace sistema organizzativo in grado di prevenire e gestire il rischio di commissione del reato.

Tale criterio soggettivo d'imputazione della responsabilità si atteggia in maniera diversa a seconda che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale (art. 5). 1 lett. a) ovvero da soggetti sottoposti (art. 5). 1 lett. b). Nel primo caso l'Ente dovrà dimostrare di aver efficacemente adottato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Nel secondo caso, l'art. 7 prevede che l'Ente sia responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile *"dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*: quest'ultima è da ritenersi esclusa (con conseguente esonero dalle responsabilità) *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi"*. In ogni caso, il fondamento di tipo normativo della colpa di organizzazione risiede nella mancata predisposizione di un sistema di regole cautelari volte a prevenire determinati reati.

L'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall'art. 8 del Decreto, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale,

Affinché l'impresa sia punibile, è altresì necessario, secondo quanto previsto dall'art. 5, che il reato sia stato realizzato nell'interesse o vantaggio della stessa. La giurisprudenza ritiene che non si tratta di endiadi bensì di elementi alternativi uno all'altro di modo che si possa ritenere sussistente la responsabilità dell'ente anche in presenza di uno solo di tali elementi.

L'*interesse* ha un'indole soggettiva, riferibile alla sfera volitiva del soggetto che agisce. È suscettibile di una valutazione *ex ante*. Pertanto la persona fisica non deve aver agito

contro la società; quando abbia agito nel suo interesse personale, ai fini dell'imputazione della responsabilità dell'ente, è necessario poi che tale interesse sia quanto meno coincidente con quello dell'ente.

La sussistenza dell'interesse richiede di valutare se l'azione sia stata compiuta con l'obiettivo di realizzare una futura utilità per l'ente. Deve essere valutato l'elemento soggettivo dell'autore antecedente il compimento della condotta contestata.

Il *vantaggio* ha invece una caratterizzazione oggettiva ed opera *ex post*. Anche in assenza di una fine *pro societate*, la realizzazione di un vantaggio da parte dell'ente, come conseguenza della commissione del reato da parte di un soggetto che lo rappresenti, è in grado di incardinare la responsabilità (salva la verifica dei criteri di imputazione soggettiva).

In altre parole, il termine "vantaggio" può essere interpretato nel senso di profitto, come arricchimento economico, come beneficio patrimoniale che l'ente ottiene dal reato. In particolare con il termine vantaggio si suole considerare anche il rafforzamento della posizione dell'impresa, rispetto alle concorrenti, in conseguenza del reato.

Con riferimento ai reati colposi (art. 25septies e taluni reati ambientali) la Cassazione ha più volte precisato che l'interesse e/o il vantaggio vanno interpretati, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale.

1.2 Le sanzioni (artt. 9-19)

Il decreto prevede un apparato sanzionatorio articolato costituito dalle seguenti misure:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza (applicabile solo quando viene altresì applicata una sanzione interdittiva).

È sempre disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato.

1.2.1 Le sanzioni pecuniarie (artt. 10-12)

È sempre applicata con natura afflittiva e non risarcitoria, diretta a punire l'ente nel cui ambito è stato commesso l'illecito e non a reintegrare un danno patrimoniale subito da terzi: viene loro riconosciuta una funzione di prevenzione generale.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Lo scopo della previsione delle "quote", anziché di sanzioni irrogate tra un minimo ed un massimo, è quello di consentire al Giudice l'applicazione di una sanzione che risulti concretamente afflittiva, perché calibrata sull'effettiva situazione economica e patrimoniale dell'Ente. Nell'individuare il numero di quote applicabili il Giudice deve tener conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di illeciti (art. 11).

L'importo di ogni singola quota terrà conto delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. L'art. 12 prevede altresì una serie di ipotesi per le quali si provvede ad una riduzione della sanzione pecuniaria:

- Riduzione della metà, con pena mai superiore a € 103.000,00
 - l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - la tenuità del fatto non riguarda il reato commesso, bensì il grado di coinvolgimento dell'Ente;
 - il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

In tali casi, inoltre, non si applica mai la sanzione interdittiva.

- Riduzione da un terzo a la metà
 - l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La sanzione pecuniaria non può comunque mai essere inferiore ad € 10.329,00.

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27).

1.2.2 Le sanzioni interdittive (artt. 13-17)

Hanno per oggetto la specifica attività dell'Ente e si applicano esclusivamente nei casi previsti dalla legge e alla presenza di almeno una tra le seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, il reato è stato agevolato da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione di illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (comporta altresì la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La scelta della sanzione interdittiva applicabile è rimessa al Giudice al quale spetta di individuare quella che offre maggiori garanzie nel prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'ente. I criteri di scelta delle sanzioni interdittive sono quelli utilizzati per le sanzioni pecuniarie (art. 11).

In alternativa all'applicazione della sanzione interdittiva, il giudice può disporre la nomina di un commissario giudiziale che prosegua l'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva applicata, qualora ricorrano uno dei seguenti presupposti:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Può essere disposta l'**interdizione definitiva** dall'esercizio dell'attività se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà nel caso in cui il reato sia posto in essere nella forma del **tentativo**.

Inoltre, il giudice può ricorrere a sanzioni *di fatto*, che possono danneggiare l'Ente anche irrevocabilmente, sia in termini economici sia in termini di immagine, attraverso:

- **Pubblicazione della sentenza della condanna** (art. 18). Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti e mediante affissione all'albo del Comune dove l'ente ha sede. Lo scopo di tale pena è quello di portare a conoscenza del pubblico la condanna comminata dall'ente. L'obbligo di pubblicazione è applicabile solo nei casi in cui venga altresì applicata una sanzione interdittiva.
- **Confisca** (art. 19). Con la sentenza di condanna il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al soggetto danneggiato.

1.2.3 Le misure cautelari (art. 45)

Il Decreto prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del pubblico ministero, di adottare le misure cautelari. Nella pratica si tratta delle medesime misure previste in materia di sanzioni interdittive (art. 9 comma 2).

Lo scopo dell'applicazione di misure cautelari è quello di anticipare alla fase preliminare del procedimento penale, le misure interdittive che potrebbero rivelarsi inefficaci se applicate soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

L'applicazione delle misure è subordinata alla sussistenza di due requisiti:

- la presenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente;
- il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole.

Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Il Decreto prevede altresì il ricorso alle misure cautelari reali del **sequestro preventivo** (art. 53) e del **sequestro conservativo** (art. 54). Il primo può essere applicato in tutti i casi in cui si può procedere a confisca (art. 19 - prezzo o profitto del reato); il secondo può essere disposto se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato: oggetto della misura sono i beni mobili e immobili dell'ente o le somme o cose allo stesso dovute.

Il Decreto si occupa poi di disciplinare:

- la **reiterazione dei reati** (art. 20), che occorre quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito amministrativo dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi;

- la **pluralità di illeciti**, che ricorre quando l'ente è responsabile di una pluralità di reati commessi con un'unica azione o nell'ambito dello svolgimento della medesima attività;
- la **prescrizione** (art. 22), che si verifica nel termine di cinque anni dalla data di commissione del reato;
- l'**inosservanza delle sanzioni interdittive** (art. 23), disponendo che chi trasgredisce agli obblighi e ai divieti inerenti questo tipo di sanzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2 L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D.Lgs. 231/2001

2.1 Premessa

L'Impresa risponde in sede penale se:

- è stato commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'azienda;
- l'azienda non si è dotata di un modello organizzativo idoneo per la prevenzione dei reati;
- l'azienda si è dotata di un modello organizzativo idoneo ma lo stesso non è stato efficacemente adottato.

Risulta dunque fondamentale l'aspetto organizzativo dell'Impresa. Infatti, il Legislatore, si preoccupa di prevenire la commissione di taluni reati prevedendo, accanto alla responsabilità della persona fisica, anche la responsabilità dell'Ente. Dal canto suo, l'Ente ha sicuramente un interesse, non solo economico, ad evitare conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali.

Per far ciò, lo strumento fornito dal Decreto è appunto l'adozione di un Modello di Organizzazione, strutturato e dotato di precise ed efficaci procedure, sul cui funzionamento sovrintende l'Organismo di Vigilanza, previsto dallo stesso Decreto. L'adozione e l'implementazione di un modello organizzativo costituisce un'esimente specifica dalla responsabilità amministrativa per le società. La finalità del modello di organizzazione, gestione e controllo è quella di evitare, disincentivare e/o ridurre fortemente i comportamenti illeciti sanzionabili in capo all'Ente. In modo particolare, nel caso in cui il reato è commesso da "soggetti apicali", *la colpevolezza è presunta*, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare di:

- aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- dimostrare che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.2 Obiettivi e funzione del Modello

La Saf Acli s.r.l. è:

- sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti/collaboratori e delle parti terze ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello
- consapevole che la mancata adozione del Modello non comporta l'applicazione di alcuna sanzione ma espone pericolosamente lo stesso a conseguenze dannose, sia sul piano economico che su quello dell'immagine, che possono mettere a repentaglio, nei casi più gravi, la prosecuzione dell'attività sociale;
- consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e collaboratori
- consapevole che l'adozione di un modello di organizzazione rappresenti un'implementazione dell'organizzazione aziendale affinché l'Ente agisca nel rispetto del sistema normativo

ha adottato il presente Modello, con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2020

Il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ha tenuto conto, oltre che delle prescrizioni del Decreto anche e compatibilmente del:

- ✓ le linee guida di Confindustria
- ✓ linee guida di Confcooperative
- ✓ la circolare GdF n. 83607/2012 vol. III
- ✓ gli I.S.A. Italia riferiti al rischio di commissione di illeciti e reati
- ✓ il sistema di gestione della qualità ISO 9001
- ✓ il sistema di gestione sulla sicurezza sul lavoro redatto ed implementato ai sensi della norma OHSAS 18001:2007
- ✓ il D. Lgs. 81/2008
- ✓ il decreto ministeriale 13 febbraio 2014 "procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
- ✓ le indicazioni dell'Anac

Saf Acli s.r.l. ritiene che l'adozione di un Modello che sia esplicativo ed esaustivo di tutte le regole riguardanti la responsabilità amministrativa, i reati presupposto e le conseguenze sulla Società sia lo strumento più idoneo a formare, informare, responsabilizzare tutti i propri soci, dipendenti/collaboratori e terze parti che entrano in rapporto con la Società.

L'Ente ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria.

Il Modello deve garantire di:

- individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai quali si aggiunge l'esigenza di:

- garantire l'idoneità dello stesso in relazione alla commissione di determinati reati;
- attribuire all'organismo di vigilanza sufficienti poteri d'iniziativa e di controllo.

Adottare il Modello vuol dire:

- dotarsi di validi strumenti atti a sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente affinché perseguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, ovvero non contrari alle disposizioni di legge;
- creare un'occasione *ad hoc* per l'impresa per rivedere i principali processi intervenendo su non conformità e anomalie;
- attribuire all'impresa un valore aggiunto, anche in relazione ad altri *competitors*.

La condizione esimente dalle responsabilità penali della società deriva dalla realizzazione di un modello organizzativo idoneo, attivato da opportuni meccanismi e operante tramite dinamiche che coinvolge tutto il personale direttamente e indirettamente coinvolto, e opportunamente monitorate dall'Organismo di Vigilanza appositamente previsto. I presupposti della realizzazione della condizione esimente in questione sono fondamentalmente basati su alcuni interventi organizzativi e di *governance* comprendenti:

- una mappatura dei rischi;
- la statuizione delle procedure operative e delle responsabilità degli organi ai vari livelli in ordine ai processi sensibili definiti nella mappatura;
- l'istituzione di un adeguato sistema di controllo in ordine alla corretta applicazione delle procedure.

Il modello organizzativo inoltre comprende:

- un sistema sanzionatorio;
- un sistema informativo atto ad alimentare i flussi di informazione, *anche* verso l'Organismo di Vigilanza;

- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza competente e adeguato in relazione alle caratteristiche dell'Ente, in grado di agire con imparzialità e autonomia di poteri, e controllare nel continuo il corretto funzionamento del modello organizzativo complessivamente inteso e valutare la necessità di aggiornamenti e modifiche.

Il Modello di organizzazione "giuridicamente" rilevante è quello dotato di **idoneità, efficacia e adeguatezza**.

L'**idoneità** riguarda il momento dell'adozione del Modello. Quest'ultimo è idoneo quando riporti:

- un'analisi dei rischi che consenta di individuare le attività dell'Ente che possono dare luogo alla commissione di reati presupposto della responsabilità dello stesso;
- l'indicazione delle misure adottate in relazione allo svolgimento dell'attività dell'Ente;
- la previsione di obblighi di informazione;
- la creazione di un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle disposizioni organizzative.

Il Modello è altresì idoneo quando sia in grado di individuare *ex ante* il reato che si è consumato, aggirando il lo stesso. L'**efficacia** riguarda la fase dell'attuazione. Si definisce tale il Modello che abbia scongiurato la commissione dei reati presupposto. L'**adeguatezza** attiene al momento dell'adozione e dell'attuazione. La giurisprudenza ritiene adeguato il Modello che:

- individui i possibili rischi reato, attraverso la mappatura delle attività sensibili;
- preveda disposizione in ordine alla formazione dei dipendenti, differenziate a seconda delle mansioni operative, stabilendo la realizzazione di corsi di formazione e l'obbligatorietà alla partecipazione;
- a fianco di un sistema disciplinare che punisca chi violi le regole, sia prevista l'effettuazione di controlli a sorpresa sulle attività sensibili;
- preveda un costante flusso informativo a favore dell'Organismo di Vigilanza;
- comporti l'istituzione di un OdV composto da soggetti che possiedano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e di consulenza, nonché dotati di adeguati requisiti di onorabilità.

Ulteriori elementi di valutazione del modello sono la **specificità** che impone di valutare il modello sulla base della dimensione e dell'articolazione gestionale ed operativa dell'Ente, della tipologia di attività svolta nonché della sua storia, anche giudiziaria. L'**attualità** che impone di verificare il tempestivo adeguamento dell'assetto preventivo alle modifiche normative ed ai cambiamenti organizzativi interni. La **dinamicità** che impone l'implementazione dei presidi di prevenzione e controllo ogni volta in cui ciò appare opportuno.

Ulteriori elementi, in termini di risorse umane, tecnologiche e documentali, possono essere previsti per garantire l'adeguata applicazione del Modello nonché per fornire il necessario supporto all'attività dell'Organismo di Vigilanza (*internal auditing*, legale, controllo di gestione).

Coerentemente con il D.Lgs. 231/2001, l'adozione del Modello da parte dell'Ente ha le seguenti finalità:

- determinare in coloro che operano in nome e per conto dell'Ente la piena consapevolezza di poter incorrere in illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative;
- rendere tali soggetti consapevoli che comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni penali e amministrative anche nei confronti dell'ente;
- sottolineare che comportamenti illeciti, contrari cioè ai principi etici, sociali e normativi, saranno condannati perché contrari agli interessi dell'ente;
- consentire all'ente, grazie ad un monitoraggio costante dei processi, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi;
- uniformare il comportamento del personale d'impresa verso condotte virtuose;
- dotarsi di uno strumento di esclusione della responsabilità dell'ente in caso di reato dei soggetti in posizione apicale o da dipendenti;
- creare una nuova cultura dell'attività di controllo, quale opportunità di salvaguardia dell'Ente stesso;
- garantire una corretta conduzione degli affari e dell'attività dell'Ente a tutela dell'economicità della persona giuridica, attraverso procedure che prevengono il rischio di commissione dei reati o che consentano di gestirne l'accadimento e di valutarne le conseguenze per l'Ente;
- proporre soluzioni a eventuali conflitti d'interesse tra management e stakeholder, al fine di evitare comportamenti opportunistici del management;
- garantire la tutela dell'immagine di mercato dell'Ente e la conservazione della propria organizzazione.
- consentire il miglioramento qualitativo dell'attività dell'Ente;
- adottare misure che consentano l'esercizio dell'attività sociale senza appesantirle o renderle più complicate, salvaguardando, in ogni caso, lo scopo sociale dell'Ente e l'efficienza del servizio reso.

2.3 Struttura del Modello

Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>ex</i> D.Lgs. 231/2001	
CAPITOLI	DESCRIZIONE SINTETICA
A. Parte Generale.	Introduce la Disciplina della Responsabilità Amministrativa nel nostro ordinamento, individuando l'ambito di applicazione nonché le peculiarità del Modello Organizzativo Esimente.
B. Parte Speciale. I reati e le sanzioni.	Descrive i reati contemplati dalla Legge nonché le sanzioni che si applicano in caso di comportamenti illeciti, anche in relazione all'ambito di attività dell'Ente.
C. Codice Etico.	Riporta le regole di comportamento, i principi e i valori aziendali sui quali l'Ente stesso richiama i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che direttamente e indirettamente risultano coinvolti nella vita aziendale.
D. Sistema disciplinare.	Riporta l'elenco delle attività volte a sanzionare le violazioni del codice etico e delle procedure interne previste dal Modello Organizzativo Esimente.
E. Procedure operative per le aree a rischio.	Descrive le principali procedure operative atte a evitare reati entro le aree a rischio individuate.
F. Allegati.	Allegati.

2.4 Adozione e approvazione del Modello

La predisposizione, l'approvazione e l'implementazione del Modello è demandato al Consiglio di Amministrazione tramite apposita delibera.

Il presente Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Saf Acli s.r.l. con delibera del 21.02.2020. Il Modello rappresenta un "atto di emanazione dell'organo dirigente" : di conseguenza le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del CdA dell'Ente, a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, l'Impresa ha attribuito le funzioni dell'Organismo di Vigilanza collegiale, ai sensi dell'art. 6 comma 4 all'av. Daniele Brambilla, del Foro di Milano, con studio in Vaprio d'Adda, via Repubblica Cisalpina 198, il quale assume la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, con le responsabilità che ne derivano e con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento continuo.

3 Verifica sull'efficacia del Modello e l'Organismo di Vigilanza

3.1 Identificazione e requisiti dei membri dell'Organismo di vigilanza

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 presuppongono l'esistenza di un organismo di vigilanza istituito allo scopo di prevenire i reati, che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo cui deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che l'Ente non risponde al reato commesso se prova che:

- a) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli è stato affidato a un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
- c) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo.
- d) Non è stata omessa né si è rivelata insufficiente la vigilanza da parte dell'organismo preposto di cui alla lettera b).

L'organismo è dotato dei seguenti requisiti:

- **Autonomia** rispetto all'ente, al Vertice e al management. L'Organismo opererà libero da pressioni o condizionamenti e non sarà coinvolto nell'attività di gestione dell'Ente.
- **Indipendenza** dalle funzioni dell'ente: il requisito si intende raggiunto quando l'organismo di vigilanza venga posto in una posizione gerarchica la più elevata possibile.

Nel caso di Saf Acli s.r.l., l'Organismo di Vigilanza avrà come unico referente il Consiglio di Amministrazione

- **Continuità di azione:** è necessaria una struttura che operi senza limitazioni di tempo alla vigilanza, al controllo e al monitoraggio del rispetto e dell'adeguatezza del Modello.

Le attribuzioni dell'organismo sono dunque quelle di:

1. **Vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello** e quindi esperire indagini e controlli volti ad assicurare che da parte di tutte le persone dell'organizzazione - sia

quelle in posizione apicale, sia quelle in posizione subordinata, sia verso consulenti e collaboratori – vi sia il rispetto delle regole di condotta definite nel modello, e che le procedure ivi previste non siano trascurate, ignorate, ovvero violate.

2. **Curare l'aggiornamento del modello** in relazione alle necessità di adeguamento, verifica e controllo finalizzate alla idoneità del modello medesimo, anche in relazione all'evoluzione della normativa.

3.1.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del modello, sulla efficace ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati, nonché garantire l'aggiornamento del Modello coerentemente con i cambiamenti aziendali e le modifiche legislative.

L'Organismo inoltre deve:

- **controllare** periodicamente l'idoneità del Modello al fine di monitorare le aree a rischio considerando che, in ogni caso, la responsabilità primaria del controllo rimane in capo al Vertice direzionale;
- **monitorare le aree a rischio:** si ricorda che a tal fine l'Organismo deve essere costantemente informato sulla evoluzione delle attività e avere libero accesso a tutta la documentazione dell'ente rilevante per i fini a cui è preposto;
- **aggiornare** periodicamente **le aree di attività a rischio** nell'ambito dell'Ente. A tal fine il management e gli addetti al controllo delle singole funzioni dell'Ente, dovranno segnalare all'OdV le eventuali situazioni che possono esporre l'Ente al rischio reato;
- effettuare periodicamente degli **accertamenti specifici su determinate attività a rischio**, i cui risultati saranno comunicati agli organi societari;
- **raccogliere, elaborare e conservare** tutte le informazioni rilevanti ricevute nell'espletamento del proprio mandato;
- **diffondere il modello** e promuoverne la conoscenza e la comprensione, anche attraverso corsi di formazione al quale parteciperà il personale dell'Ente, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- **accertare** che non vi siano state violazioni ovvero **segnalare** al Vertice eventuali **possibili violazioni** del modello organizzativo, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- **proporre l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari** a carico delle persone che hanno violato il modello organizzativo.

L'Organismo deve poter agire in piena autonomia ed essere perciò dotato di adeguati mezzi, anche finanziari, volti essenzialmente a consentire l'espletamento delle proprie funzioni. In relazione ai poteri conferiti, l'Organismo potrà essere chiamato a relazionare all'Assemblea di Soci i risultati del proprio operato ovvero i rischi relativi a determinate attività sociali e le misure da adottare.

3.1.2 Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

- I membri dell'organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- I membri dell'Organismo di vigilanza durano in carica 3 anni, e in ogni caso fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili al massimo per tre mandati.
- Rappresenta causa di ineleggibilità a membro dell'OdV la sentenza di condanna, o di patteggiamento, anche non irrevocabile, per taluno dei reati previsti dal Decreto.
- Possono essere eletti membri dell'OdV solamente coloro che, al momento dell'elezione non si trovino in situazione di conflitto d'interesse con la società (o non lo siano stati per i due anni precedenti). La violazione di tale regola comporta la decadenza immediata dal ruolo.
- È causa di ineleggibilità l'essere parenti o affini entro il terzo grado con soggetti che ricoprono posizioni apicali all'interno della società.
- Il Consiglio di Amministrazione può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo per giusta causa e/o per giustificativo motivo.
- In caso di rinuncia, morte o decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sostituzione. Il mandato del nuovo membro avrà durata triennale e comunque sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
- I membri dell'Organismo hanno diritto, per l'intero periodo di durata dell'incarico, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, ad un compenso che sarà determinato del Consiglio di Amministrazione.
- Il pagamento di un compenso non costituisce causa di dipendenza.

3.1.3 Convocazione, voto e delibera dell'Organismo di vigilanza

- L'organismo di vigilanza si riunisce con cadenza almeno semestrale, anche se per il primo anno si consigliano non meno di quattro incontri annuali con cadenza trimestrali.
- L'organismo di vigilanza si riunisce ogni volta ne sia fatta richiesta o vi siano delle necessità.
- I membri dell'organismo di vigilanza sono tenuti al segreto per quanto concerne tutte le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione,

3.1.4 Flussi informativi e Organismo di vigilanza

Tutto il personale dell'Ente, direttamente e indirettamente coinvolto, ha l'obbligo di informare immediatamente l'organismo di vigilanza su ogni comportamento non in linea

con le regole di condotta. Le segnalazioni devono pervenire all'organismo di vigilanza, il quale avrà l'obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti, previa la valutazione delle segnalazioni ricevute.

La segnalazione dovrà avvenire in forma scritta e anonima, sufficientemente circostanziata.

L'organismo di vigilanza tutelerà i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e ne assicurerà la riservatezza sull'identità del segnalante.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'organismo di vigilanza le seguenti informazioni:

- **i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria**, o da qualsiasi autorità, dai quali si deduca lo svolgimento di indagini per i reati previsti dal Decreto;
- **le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti** in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- **tutti i procedimenti disciplinari intimati e le eventuali sanzioni irrogate**, compresi i provvedimenti verso dipendenti o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- **i provvedimenti giudiziari riguardanti** i membri dell'organismo di Vigilanza.

3.1.5 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

L'organismo di vigilanza svolge un'attività di controllo continuo sull'efficacia del Modello attraverso un monitoraggio specifico e periodico. In caso di necessità l'organismo di vigilanza può autonomamente richiedere l'intervento di professionisti esterni con adeguate capacità e competenze al fine di implementare il Modello o di valutarne la corrispondenza in relazione alle mutate attività dell'Ente

Le verifiche sul Modello riguardano sostanzialmente:

- *verifiche sugli atti*: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggiore rilevanza conclusi dall'ente nelle aree di attività di rischio;
- *verifiche sulle segnalazioni* ricevute nel corso dell'anno e delle conseguenti azioni intraprese;
- *verifiche sulle procedure*: periodicamente l'organismo di vigilanza controllerà l'effettivo funzionamento del Modello e in caso di inadeguatezza provvederà a quanto di competenza.

L'organismo di vigilanza ha il compito di effettuare verifiche periodiche il cui esito sarà riportato in un report che sarà condiviso con l'Assemblea dei soci.

4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Premessa

La Saf Acli al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo dell'Ente è di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano, anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni interne che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole unità e funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

In ogni caso il Modello di Organizzazione sarà messo a disposizione sul sito internet dell'Ente, in modo da garantire la massima fruibilità e divulgazione anche a soggetti terzi che entrano in rapporto con Saf Acli

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata e integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali (si veda per questo il capitolo 5).

4.2 Formazione e comunicazione verso i dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace attività di comunicazione, l'Impresa intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte di dipendenti, con il medesimo grado di approfondimento, indipendentemente dalla posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

A tal fine, compatibilmente con lo svolgimento dell'attività sociale, saranno organizzate degli incontri formativi per il personale

I nuovi dipendenti, all'atto dell'assunzione, saranno opportunamente informati dai principi di riferimento del Modello e del Codice Etico.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali significative modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

4.3 Formazione e comunicazione verso altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengono con la società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad es. fornitori, professionisti, collaboratori, consulenti e altri soggetti autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi la Società fornirà un estratto dei Principi di riferimento del Modello e del Codice Etico.

È volontà e discrezionalità dell'Ente, comunicare i contenuti e i principi del Modello stesso a soggetti terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo.

5 MODELLO, CODICE ETICO e SISTEMA DISCIPLINARE

Le regole di comportamento previste nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur perseguendo finalità diverse. Infatti, mentre il **Codice Etico** è uno strumento adottato in via autonoma allo scopo di esprimere dei principi/valori che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori in genere, il **Modello** risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Perché il Modello sia idoneo a prevenire fatti illeciti è opportuno che l'Ente adotti un **Sistema Disciplinare** in grado di sanzionare le violazioni del codice di etico e delle procedure interne previste dal Modello stesso.

B) Parte Speciale: REATI e SANZIONI

1 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della Parte Speciale è quello di garantire la corretta adozione, da parte di tutti i destinatari del Modello, di regole di condotta conformi alla legge. Più specificatamente, la Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le condotte penalmente rilevanti e le relative sanzioni applicabili all'ente;
- indicare le *regole di comportamento* e le procedure che amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, partner e collaboratori in genere sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- fornire all'organismo di vigilanza e ai responsabili delle funzioni apicali gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nella realizzazione di tutte le operazioni attinenti la gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello Organizzativo, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti coloro che sono legati da un rapporto di collaborazione con la Società devono conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- le procedure, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale e organizzativa;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting dell'ente;
- le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- le norme sulla gestione e sul corretto utilizzo del sistema informativo;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

2 I REATI

Sono qui indicate le singole fattispecie di reato previste dal Decreto: con riferimento alle singole condotte, si rimanda all'allegato n. 1

2.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)

- Art. 316 bis c.c. Malversazione a danno dello Stato
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c. p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

2.2 Delitti informatici e trattamento abusivo di dati (Art. 24-bis)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies)

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635 bis)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies)
- Falsità in documenti informatici (Art. 491 bis)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies)

2.3 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)

Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29

- Associazione a delinquere (416 cp)
- Associazione di tipo mafioso (416 bis cp)
- Scambio elettorale politico mafioso (416 ter cp)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 dpr 309/1990)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 cp)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett. a) n. 5 cpp)

2.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)

- Falsificazione di moneta spendita o introduzione nello stato previo concerto di monete falsificate (453 cp)
- Alterazione di monete (454 cp)
- Spendita ed introduzione nello stato senza concerto di monete falsificate (455 cp)
- Spendita monete false ricevute in buona fede (457 cp)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 cp)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di credito o di valori di bollo (460 cp)

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 cp)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (464 cp)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (473 cp)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 cp)

2.5 Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis 1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (513 cp)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (513 bis cp)
- Frodi contro le industrie nazionali (514 cp)
- Frode nell'esercizio del commercio (515 cp)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 cp)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 cp)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517 ter cp)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quarter cp)

2.6 Reati societari (Art. 25-ter)

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3

- False comunicazioni sociali (artt. 2621)
- !(False comunicazioni sociali di) lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

2.7 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater)

Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (270 bis cp)
- Assistenza agli associati (270 ter cp)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (270 quater cp)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (270 quinquies cp)

2.8 Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (Art. 25-quater 1)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cp)

2.9 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600 cp)
- Prostituzione minorile (600 bis)
- Pornografia minorile. (600 ter)
- Detenzione di materiale pornografico (600 quater)
- Pornografia virtuale (600 quater 1)
- Iniziative turistiche volte alla sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies)
- Tratta di persone (601 cp)
- Acquisto e alienazione di schiavi (602 cp)

2.10 Market abuse. Manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate (Art. 25-sexies)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF Testo unico finanza)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

2.11 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)

2.12 Reati di ricattazioni, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies)

- Ricettazione (648 cp)
- Riciclaggio (648 bis cp)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter cp)

2.13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)

- Diffusione al pubblico, mediante reti telematiche, di un'opera protetta (171 co. 1 lett. a bis e co. 3)
- Duplicazione abusiva di programmi (171 bis co. 1)
- Duplicazione abusiva di programmi (171 bis co. 2)
- Utilizzazione abusiva di opere dell'ingegno (171 ter co. 1)
- Utilizzazione abusiva di opere tutelate dal diritto d'autore (171 ter co. 2)
- Utilizzazione abusiva di opere tutelate dal diritto d'autore da parte di produttori e importatori (171 septies)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies)

2.14 Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis cp)

2.15 Reati ambientali (Art. 25 undecies)

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 - sostituito dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp)
- Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733 bis cp)

Reati previsti dal codice dell'ambiente - D.Lgs. 152/2006

- Scarico di acque reflue industriali (art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
- Bonifica dei siti (art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259)
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 260bis)
- Art. 279 sanzioni:

Reati previsti dalla legge di ratifica della convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione - legge 150/1992

- Art. 1 comma 1
- Art. 2 comma 1 e 2
- Art. 6 comma 4
- Art. 3 bis comma 1

Reati previsti dalla legge sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Legge 549/1993

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6)

Reati previsti dalla decreto legislativo in attuazione della direttiva 2005/35/ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni – D.Lgs. 202/2007

- Inquinamento colposo (art. 9 co. 1)
- Inquinamento doloso (art. 8)

2.16 Reati ambientali (D.Lgs. 152/2006)

Anche a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione della direttiva 2008/99/CEE, sulla tutela penale dell'ambiente, l'articolo 192 co. 4 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) non è stato modificato nella parte in cui prevede la responsabilità amministrativa dell'ente secondo il D.Lgs. 231/2001.

La norma prevede che nel caso tali condotte siano poste in essere da amministratori o rappresentanti di persona giuridica, quest'ultima, unitamente alle persone fisiche autrici del reato, sarà tenuta alla rimozione nonché all'avvio della procedura di smaltimento dei rifiuti.

2.17 Reati transnazionali. Riciclaggio e crimini transnazionali (Legge 146/2006)

In base alla L. 146/2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, si considera reato transnazionale il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La L. 146/2006, prevede la punibilità degli enti, in caso di commissione, da parte dei soggetti in posizione apicale ovvero da coloro che siano sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi, dei seguenti reati.

- Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater dpr 43/1973 (Testo Unico Doganale)
- Favoreggiamento personale (378 cp)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Reati in materia di immigrazione (art. 12 d lgs. 286/1998)

- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi (art. 416 co. 6 cp)

2.18 Delitti Tributari (art 25 quinquiesdecies) introdotti con L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

3 AREE A RISCHIO

Area di attività	Fattori di Rischio (FR)
Acquisto di beni e servizi	FR riferiti alla gestione e al controllo delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi: scelta dei fornitori e condizioni contrattuali.
Partecipazione a bandi pubblici per l'erogazione di servizi e risorse finanziarie	FR relativi a comportamenti idonei a trarre in inganno i soggetti finanziatori in merito alle caratteristiche dichiarate ed alla qualità ed agli standards del servizio che si intende rendere, al fine di percepire erogazioni pubbliche. FR di rischio legati ad una non corretta rappresentazione della realtà sociale al fine di ottenere o mantenere finanziamenti pubblici
Erogazione dei servizi	FR riferiti agli standard ed alle caratteristiche funzionali richieste per l'ottenimento e il mantenimento dei requisiti contrattuali sottoscritti nell'ambito dell'erogazione dei servizi ed alle attività che presuppongono il rilascio e il rinnovo dello stesso.
Utilizzo di strumenti informatici hardware e software	FR di rischio relativi dell'hardware e del software dell'Impresa al fine di introdursi indebitamente in archivi ad accesso limitato.
Organizzazione interna e Formazione	FR relativi alle attività atte a garantire, con la propria pianta organica, i profili e le competenze delle persone (titoli abilitativi compresi), l'assolvimento dei requisiti previsti, pena la risoluzione del contratto. FR riferiti all'assetto organizzativo e, nello specifico, coerentemente con gli standard produttivi, al coordinamento tra aree, responsabilità, ruoli.
Rapporti con la PA.	FR relativi alle attività che implicano un contatto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri.
Comunicazioni sociali e controlli	FR relativi alla non corretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno. FR relativi a comportamenti idonei atti ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa.
Rapporti con soci	FR relativi a comportamenti in caso di situazioni di conflitto di interessi.

	FR relativi al compimento di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società o alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società.
Rapporto con gli utenti e svolgimento dei servizi	FR legati all'erogazione dei servizi ed al rispetto delle direttive interne sull'attività dei dipendenti e collaboratori FR relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sui lavoro.

Si riportano, nella tabella che segue, i principali processi sensibili coinvolti in relazione alle ipotesi di reato contemplate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Processo	Attività	Ipotesi di reato
Acquisto di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione e valutazione dei fornitori ▪ Ispezione materiale in ingresso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corruzione ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ▪ Ricettazione ▪ Riciclaggio ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ▪ Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (inadeguatezza dei macchinari e delle attrezzature - inadeguatezza dei subappaltatori)
Commerciale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ottenimento/mantenimento/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni rilasciate da Enti pubblici ▪ Rilascio di titoli abilitativi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corruzione ▪ Induzione indebita ▪ Truffa ▪ Truffa ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico

<p style="text-align: center;">Finanziario/ Amministrativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reporting Finanziario ▪ Chiusure periodiche ▪ Gestione del denaro contante ▪ Fatturazione ▪ Gestione dei rapporti bancari ▪ Contabilità clienti/fornitori ▪ Predisposizione situazioni economiche patrimoniali e finanziarie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ False comunicazioni sociali ▪ Falsità nelle relazioni ▪ Formazione fittizia del capitale ▪ Ostacolo alle Autorità Pubbliche ▪ Illecite operazione su azioni o quote sociali ▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori ▪ Impedito controllo ▪ Abuso di informazioni privilegiate ▪ Manipolazione del mercato ▪ Associazione a delinquere ▪ Ricettazione ▪ Riciclaggio ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
<p style="text-align: center;">Gestione degli investimenti e delle spese realizzate con fondi pubblici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione degli adempimenti per l'ottenimento di contributi ▪ Controllo di gestione economica 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corruzione ▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ▪ Truffa ai danni dello Stato ▪ Malversazione ▪ Indebita percezione di erogazioni

<p style="text-align: center;">Sistemi informativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione della sicurezza ▪ Gestione delle banche dati ▪ Gestione della rete ▪ Gestione del software e dell'hardware 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falsità in documenti informatici ▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico ▪ Diffusione abusiva di codici di accesso ▪ Diffusione di programmi o applicativi con l'intento di danneggiare altri sistemi informatici ▪ Danneggiamento di informazioni e dati ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. ▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
<p style="text-align: center;">Salute, Sicurezza e Ambiente</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione degli adempimenti e coinvolgimento nelle ispezioni in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corruzione ▪ Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (inadeguatezza della formazione dei dipendenti sulle principali norme di sicurezza)
<p style="text-align: center;">Rapporti con gli utenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione della documentazione personale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ▪ Reati in materia di immigrazione ▪ favoreggiamento

c) CODICE ETICO

1 PREMESSA

Il **Codice Etico** racchiude i principi etici, i valori, gli impegni e le responsabilità assunti da chiunque operi nella Società e per la Società, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, unitamente agli interlocutori esterni che entrano in contatto con la stessa.

Il Codice Etico promuove e diffonde all'interno e verso l'esterno, i principi morali e comportamentali ai quali si ispira l'attività dell'Ente, nel rispetto della cultura aziendale. Anche per questa ragione, il Codice Etico è il documento che, a prescindere dalla complessità aziendale, deve essere presente all'interno di qualsiasi modello di organizzazione.

Il Codice Etico racchiude due finalità:

- scongiurare comportamenti non etici, contrari alle leggi e agli interessi e alle finalità dell'Ente;
- conservare, rafforzare e diffondere il rapporto di fiducia con i portatori di interessi (*stakeholder*) della società.

Il Codice Etico è elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Impresa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

2 DESCRIZIONE DELL'ENTE

L'obiettivo generale di SAF ACLI S.r.l. è quello di accrescere e sviluppare armoniosamente tutte le proprie competenze e specificità offrendo al sistema della Acli Milanese ed al pubblico servizi di qualità ad alto valore aggiunto ed a prezzi contenuti.

La Società persegue il proprio oggetto sociale in conformità alle vigenti norme nazionali e internazionali: l'Ente, inoltre, non intende intrattenere rapporti con chi non condivide tali principi, anche laddove condotte diverse potessero arrecare benefici e vantaggi.

Il Codice non si sostituisce o sovrappone alle leggi e alle altre fonti normative, ma persegue l'obiettivo del rafforzamento dei principi contenuti in tale fonti, con riferimento all'etica dei comportamenti aziendali.

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali la Società agisce nel pieno rispetto degli utenti.

L'elaborazione dei dati sensibili avviene nel pieno rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Ue 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e sm: ciò comporta che, i propri dipendenti, collaboratori e tutti coloro che entrino in contatto con la Società, non divulgino le informazioni, di cui sono venuti in possesso, per fini estranei, illeciti o diversi da quelli per i quali l'informazione è stata rilasciata. La Società si assume altresì l'incarico di vigilare sul rispetto di tali regole.

Il raggiungimento dei propri fini istituzionali è improntato al rispetto della legalità, dei diritti inviolabili dell'uomo quali la dignità e la salute, dei principi di uguaglianza e rispetto, della libertà di scelta, del lavoro e della responsabilità sociale d'impresa.

L'adozione del Codice Etico rappresenta una dichiarazione pubblica d'impegno assunto dalla Società nel perseguire i massimi livelli di eticità nello svolgimento della propria attività.

3 DESTINATARI

Il rispetto dei principi sanciti nel presente documento è vincolante:

- per i rappresentanti ed amministratori dell'Ente;
- per i dipendenti e collaboratori;
- per ogni altro soggetto, privato o pubblico, che, direttamente o indirettamente, stabilmente o saltuariamente, instauri, a qualsiasi titolo, rapporti o collaborazioni o prestazioni d'opera nell'interesse dell'Ente.

Tali soggetti adegueranno il proprio comportamento ai principi, impegni e obiettivi sanciti nel presente Codice.

In nessun caso le regole e i principi del presente Codice potranno essere violati, anche se la violazione possa rappresentare un vantaggio o corrispondere ad un interesse.

Ad ogni destinatario verrà richiesta la conoscenza delle norme del presente Codice che presiedono e regolano l'ambito d'attività a cui il lavoratore o collaboratore è assegnato.

3.1 Dipendenti

Le procedure e gli obblighi contenuti nel Codice Etico devono considerarsi alla stregua di obblighi contrattuali assunti dal prestatore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104¹ c.c.

Il Codice è corredato da un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle regole in esso contenute.

Tutti i dipendenti dovranno:

1. agire in modo conforme alla legge e a quanto previsto dal Codice Etico;
2. rivolgersi ai propri superiori in caso di dubbi sulle modalità d'applicazione del Codice Etico;
3. agire nel rispetto delle politiche dell'Ente;
4. osservare le procedure interne;

¹ Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

5. garantire la sicurezza e la riservatezza degli utenti;
6. evitare situazioni che possano creare conflitti di interesse;
7. utilizzare i beni dell'Ente secondo gli usi a cui sono destinati e per le finalità prefissate, seguendo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
8. evitare comportamenti che impediscano od ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione;
9. astenersi dall'ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
10. evitare qualsiasi forma di regalie o omaggio che possa essere, anche indirettamente, interpretabile come eccedente le normali regole di cortesia;
11. qualora riscontrassero violazioni del presente Codice, sono tenuti ad informare, per iscritto ed in maniera circostanziata, anche in forma anonima, l'Organismo di Vigilanza.

3.2 Dipendenti in posizione di responsabilità

Coloro che ricoprono tale ruolo dovranno:

- rappresentare, con il proprio comportamento, un esempio per tutti i dipendenti;
- promuovere l'osservanza delle norme del Codice;
- garantire la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico
- operare affinché il rispetto del Codice sia avvertito come qualità fondamentale del lavoro effettuato;
- evitare di omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

4 MODALITÀ D'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La ricerca e la selezione del personale devono garantire l'assunzione delle migliori risorse umane per l'Ente. In particolare, al momento della scelta, dovrà essere valutato anche il grado di condivisione, da parte del candidato, dei principi sanciti nel Codice Etico.

La scelta non può essere dettata da favoritismi, nepotismi e clientelismi. In tali casi, chiunque sospetti pratiche sleali, è tenuto ad informare l'organismo di vigilanza.

5 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Sussiste un dovere generale di riservatezza, in capo a tutto il personale dipendente e ai collaboratori, in relazione alle informazioni di cui gli stessi vengano in possesso nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale informazioni dovranno essere trattate compatibilmente con le finalità dell'Ente e nel rispetto della riservatezza dei pazienti. È fatto divieto di divulgazione di dati sensibili all'esterno dell'Ente, a meno che la richiesta non provenga dalle competenti Autorità.

Le informazioni qualificate come riservate non dovranno essere divulgate a persone non autorizzate e, in ogni caso, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Tali informazioni, qualora siano contenute in sistemi telematici o cartacei,

dovranno essere protetti da un adeguato sistema di sicurezza, con utilizzo di password per i primi, attraverso la conservazione in armadi dotati di chiave, per i secondi.

In ragione della propria attività, la Società è destinataria di un numero elevato di dati sensibili e sensibilissimi. Tali dati dovranno essere trattati nel pieno rispetto della vigente normativa europea e nazionale.

6 DOVERE DI IMPARZIALITÀ

Tutti i dipendenti e collaboratori dovranno agire liberi da pressioni o costrizioni da parte dei superiori o dei colleghi, che non siano imputabili ad esigenze lavorative, ovvero incompatibili con le finalità dell'ente o lesive della libertà e dignità personale.

I soggetti apicali non dovranno impartire ordini e disposizioni in contrasto con i principi, le finalità e l'attività dell'Ente né dovranno porre in essere lusinghe o privilegi idonei a creare discriminazioni. Nessun dipendente dovrà essere oggetto di discriminazione sul luogo di lavoro.

In tali casi i soggetti interessati dovranno informare senza ritardo il proprio responsabile d'area e/o l'organismo di vigilanza.

Eventuali regalie provenienti da soggetti esterni, per ragioni legate all'attività dell'Ente non potranno essere trattenute da un singolo ma dovranno essere poste a disposizione di tutto il personale. Nel caso in cui si tratti di beni indivisibili, gli stessi verranno utilizzati dal personale dell'area a cui la regalia era destinata.

7 CONFLITTO D'INTERESSI

Ogni decisione dovrà essere assunta esclusivamente nell'interesse preminente dell'Ente. Tutto il personale dovrà evitare di porsi in situazioni di conflitto d'interesse con l'Ente o con i principi sanciti nel Codice Etico. Le scelte in nome e per conto dell'Ente non dovranno, in nessun modo, essere influenzate dal perseguimento d'interessi personali.

È fatto divieto di assumere decisioni che, seppur garantiscano alla Società un interesse o vantaggio, si pongano in contrasto con la legge o i principi del Codice Etico. Qualora la decisione debba essere assunta anche da coloro che si trovino in evidente situazione di conflitto, questi ultimi si asterranno dalla decisione comunicando la propria situazione di conflitto.

Chiunque venga a conoscenza di un conflitto d'interessi deve, senza ritardo, informare l'Organismo di Vigilanza.

8 UTILIZZAZIONE DEI BENI

L'utilizzazione dei beni di proprietà e a disposizione dell'Ente deve avvenire secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il personale è tenuto ad utilizzare la strumentazione con la miglior efficienza possibile, anche secondo modalità che garantiscano una maggiore conservazione dei beni e dei macchinari nel tempo.

9 AMBIENTE E SICUREZZA

Tutti i dipendenti e, in genere, tutti coloro che operano per conto dell'Ente, sono tenuti a promuovere politiche di conservazione e rispetto dell'ambiente. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme in materia di gestione e smaltimenti di rifiuti ospedalieri. Tutto il personale è invitato ad assumere comportamenti ecosostenibili.

10 GESTIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

La gestione dei sistemi informatici è effettuata dal personale ad esso preposto e secondo le norme dei contratti di licenza. Chiunque entri in possesso di informazioni riservate, anche al di fuori di ragioni di servizio, è tenuto a non divulgarne e a segnalare l'anomalia all'Organismo di Vigilanza. L'accesso ai sistemi informatici avviene solamente attraverso una password di riconoscimento, personale, in grado di identificare il soggetto agente. Chiunque riscontrasse anomalie nell'utilizzo della propria password è tenuto ad informare il responsabile del trattamento dei dati e/o l'organismo di vigilanza.

11 RAPPORTI ISTITUZIONALI

11.1 Con l'esterno

I rapporti con l'esterno sono esercitati e gestiti dai soggetti preposti. Chiunque non sia autorizzato a rilasciare dichiarazione verso soggetti esterni dovrà astenersi dal comunicare qualsiasi dato riguardante l'Ente, anche se questo possa conseguire un vantaggio per lo stesso. I rapporti con soggetti terzi sono improntati al rispetto della normativa nazionale ed internazionale vigente. In particolare è fatto assoluto divieto d'influenzare le decisioni di soggetti esterni attraverso promesse, regalie vantaggi di qualsiasi genere, anche se ciò possa rappresentare un vantaggio o un profitto per l'Ente.

La comunicazione di informazioni riguardanti lo stato patrimoniale ed economico dell'Ente devono essere preventivamente autorizzate dal Vertice.

La Società opera nel pieno rispetto delle regole del mercato e del proprio settore d'attività, promuovendo il rispetto delle regole contenute nel Codice Etico, nei confronti dei propri interlocutori.

11.2 Con gli Utenti

Tutto il personale dell'Ente è tenuto a osservare, nei rapporti con gli utenti i principi contenuti nel presente Codice. In particolare l'attività del personale è finalizzata:

- al rispetto della persona e della dignità umana;
- alla somministrazione della migliore assistenza possibile;
- al soddisfacimento, secondo la migliore scienza e tecnica a disposizione, dei bisogni degli utenti;
- garantire la riservatezza delle informazioni in relazione ai dati personali di cui i fruitori dei servizi siano portatori²

11.3 Con i Soggetti Terzi

Al fine di garantire il più elevato livello di soddisfazione dell'utente è d'obbligo:

- prediligere coloro i quali abbiano adottato regole di comportamento similari a quelle adottate dalla Società;
- evitare rapporti con soggetti che non forniscano idonee garanzie di rispetto dei principi dell'Ente;
- non interloquire con soggetti che siano, o siano stati destinatari di provvedimenti dell'Autorità;
- non tessere rapporti altri soggetti giuridici che siano stati precedentemente condannati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- non accettare omaggi o cortesie, salvo che siano di modico valore e conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

11.4 Con la Pubblica Amministrazione, organizzazioni politiche e sindacali

È fatto divieto di anteporre le ragioni personali a quelle dell'Ente, da parte di coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente stesso. Il personale dipendente non autorizzato non può tessere rapporti con la PA senza la preventiva autorizzazione.

² dati sensibili cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale;

i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679(articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati al perseguimento del benessere sociale della collettività. Nei rapporti con i funzionari pubblici è fatto divieto di adoperare pratiche commerciali sleali ovvero fare ricorso a regalie o altre tecniche idonee ad incidere sul rispetto reciproco. Nessun comportamento contrario al Codice Etico potrà essere adottato per favorire la Società nei rapporti con la PA, anche se ciò possa rappresentare un vantaggio per l'Ente.

12 COMUNICAZIONI SOCIALI

La Società deve essere amministrata e gestita secondo i principi di trasparenza e correttezza, assolvendo tutti gli obblighi di comunicazione che la legge prescrive e salvaguardando nel modo migliore il patrimonio sociale.

13 PROCEDURE ATTUATIVE

Per garantire una corretta interpretazione ed applicazione del Codice Etico viene nominato un Organismo di Vigilanza a cui compete di:

- comunicare la propria funzione e le proprie regole di funzionamento;
- promuovere l'emanazione delle linee guida in ciascun ambito d'attività dell'Ente;
- favorire la divulgazione e la conoscenza del Codice Etico tra i dipendenti e collaboratori dell'Ente, anche attraverso la predisposizione di corsi e seminari a tema;
- valutare la gravità di ogni violazione del Codice e assumere gli adeguati provvedimenti;
- comunicare al Vertice i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

Tutti i dipendenti e collaboratori dell'Ente che venissero a conoscenza di trasgressione del Codice Etico e/o delle leggi o di qualsiasi comportamento sospetto ovvero di qualsiasi procedura operativa sospetta, hanno l'obbligo di informare con tempestività l'organismo di vigilanza, il quale, garantendo anonimato e riservatezza, informerà il Vertice dell'Ente e provvederà ad assumere i provvedimenti disciplinari più appropriati.

Ogni trasgressione al Codice Etico sarà punita con l'irrogazione di una sanzione disciplinare la quale verrà applicata in conformità con quanto previsto dall'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

14 MODALITA' DI DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Una copia del Codice Etico sarà consegnata a tutti i dipendenti e collaboratori di Saf Accli s.r.l. Tutti i dipendenti saranno preventivamente informati dell'esistenza del Codice Etico attraverso un'adeguata corrispondenza nonché tramite l'affissione negli uffici e negli spazi comuni dell'Ente.

Il Codice Etico sarà di libera consultazione e posto a disposizione del personale, dei collaboratori esterni, ospiti e fornitori presso gli uffici del personale e consultabile on-line all'indirizzo www.safacli.com nell'apposita sezione dedicata.

D) SISTEMA DISCIPLINARE

1 LA FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'osservanza delle norme contenute nel Codice costituisce adempimento da parte dei dipendenti dell'Ente "Saf Acli", nonché parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste con riferimento agli altri Destinatari.

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma, lettera e) *ex* del D.Lgs. 231/2001, un aspetto essenziale nella messa a punto del Modello e ne garantisce l'effettività.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito della conclusione del procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2 Misure verso i lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali prese viste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Saf Acli degli obblighi previsti dal codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte integrante.

La violazione delle regole di comportamento di cui al Modello da parte dei dipendenti di Saf Acli, soggetti al CCNL di riferimento, costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello e il cui mancato rispetto si intende sanzionare, in coerenza con quanto previsto in tema di codice disciplinare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (*Statuto dei Lavoratori*) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al vigente CCNL, e precisamente:

- rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;
- multa, non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;
- sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo per un ammontare di giorni non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;
- licenziamento.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, sarà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento sarà

previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Nella fattispecie, resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

In particolare:

- a) non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza avergli offerto la possibilità di essere ascoltato;
- b) per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo e del rimprovero verbale, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- c) il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni di calendario da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non sarà emanato entro i dieci giorni di calendario successivi alla ricezione delle giustificazioni stesse (quindi entro il sedicesimo giorno dalla contestazione), tali giustificazioni si riterranno accolte;
- d) il provvedimento non potrà essere emanato prima che siano trascorsi cinque giorni di calendario dalla contestazione anche nel caso in cui il lavoratore non presenti alcuna giustificazione;
- e) nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento disciplinare, fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo considerato;
- f) la comminazione dell'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto;
- g) il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente;
- h) i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, come da CCNL, potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle controversie individuali.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, alla Direzione dell'Ente e all'Organismo di Vigilanza che è responsabile della costante verifica.

3 Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante, nel rispetto dei principi di tipicità e di tipicità delle sanzioni, la Società intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenuti nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi dell'Ente derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredata dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di **richiamo verbale** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure descritte, ometta di dare comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
2. Incorre nel provvedimento di **ammonizione scritta** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
3. Incorre nel provvedimento della **multa, fino ad un massimo di tre ore della normale retribuzione**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni dell'Ente ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Ente e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo fino ad un massimo di tre giorni, fatta salva l'ipotesi di sospensione cautelare non disciplinare**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società determinano un danno ai beni dell'Ente e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del **licenziamento con preavviso** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità dell'Ente.

6. Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre alla terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento induce la perdita di fiducia dell'Ente nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per la Società stessa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari dal medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa dell'Ente di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto, sarà commisurato:

- a livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultima della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Consiglio di Amministrazione, il quale comminerà le sanzioni, sentito anche, il parere dell'eventuale superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, il Consiglio di Amministrazione provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee. Se la violazione del Modello fa cadere il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

4 Misure verso amministratori

In caso di violazione del presente Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, chiunque ne venga a conoscenza dovrà tempestivamente informare

dell'accaduto l'assemblea dei soci, la quale provvederà ad assumere le iniziative ritenute idonee secondo le indicazioni della vigente normativa.

5 Misure verso i revisori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più revisori, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dalla normativa, gli opportuni provvedimenti.

6 Misure verso Professionisti, Collaboratori e Consulenti

La violazione da parte di Professionisti, Collaboratori, Consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal decreto da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti. In caso di inadempimento, anche parziale, di tali disposizioni e regole di comportamento, la Società avrà facoltà di sospendere l'esecuzione di contratto e/o di recedere unilateralmente anche in corso di esecuzione dal contratto stesso, oppure di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

E) PRINCIPI E MODALITA' OPERATIVE PER LE AREE A RISCHIO

1 PROCEDURE ADOTTATE

La tabella riportando le aree di rischio individuate dal raffronto tra l'attività dell'Impresa e il D.Lgs. 231/2001 indica le procedure da adottare al fine di prevenire comportamenti fraudolenti:

Area a Rischio	Procedura
Gestione e controllo sulle attività caratteristiche	<i>Procedura 1</i>
Gestione e controllo in merito all'approvvigionamento di beni e servizi,	<i>Procedura 2</i>
Assetto organizzativo e gestione delle risorse umane	<i>Procedura 3</i>
Predisposizione delle comunicazioni dirette ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria	<i>Procedura 4</i>
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	<i>Procedura 5</i>
Richiesta e ottenimento dei finanziamenti pubblici	<i>Procedura 6</i>
Gestione delle politiche relative alla sicurezza, alla prevenzione e alla protezione nei luoghi di lavoro	<i>Procedura 7</i>
Gestione e controllo dei sistemi informatici e trattamento dei dati	<i>Procedura 8</i>
Utilizzo del denaro - modalità di pagamento di beni e servizi	<i>Procedura 9</i>

1.1 Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti con l'Impresa sono responsabili della corretta tenuta di comportamenti leciti. In modo particolare, essi dovranno:

- a) Astenersi da comportamenti non conformi, tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari.
- b) Astenersi da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.
- c) Tendere verso un comportamento corretto, integro e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività relative all'ambiente e alla sicurezza.
- d) Osservare le leggi e le procedure che disciplinano l'attività dell'Ente, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione.

e) Instaurare rapporti con la Pubblica Amministrazione mantenendo comportamenti corretti, integri e trasparenti. In modo particolare, in linea con i principi del Codice Etico, è vietato:

- elargire denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività dell'Impresa). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e/o professionisti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

f) Tenere un comportamento corretto, integro e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire informazioni veritiere e appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Impresa.

In ordine a tale punto, è fatto divieto:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente

g) Osservare tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio dell'Impresa al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

h) Assicurare il regolare funzionamento dell'Impresa e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto:

- tenere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- i) Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

2 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Coerentemente con l'art. 6 D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle procedure adottate e del Codice Etico allo scopo di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato sulla evoluzione delle attività e avere libero accesso a tutta la documentazione relativa alla gestione delle attività a rischio.

Eventuali criticità, carenze o inadempienze che possono determinare la commissione di reati ascritti al testo del D.Lgs. 231/2001 devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza per le opportune valutazioni.

3 PROCEDURE OPERATIVE

3.1 PROCEDURA 1. *Gestione e controllo delle attività caratteristiche*

1. Responsabilità

La Direzione Generale, in stretta collaborazione con il personale dipendente, è responsabile della corretta gestione e del controllo dell'*attività produttiva caratteristica*.

Coerentemente con i principi del Codice Etico, in linea con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'organizzazione delle attività dovrà tenere conto dell'obiettivo dell'Ente a garanzia della soddisfazione dell'utente

2. Procedure operative

La Direzione Generale assicura l'adeguata gestione delle attività operative caratteristiche, garantendo con continuità:

- l'assolvimento dei requisiti previsti dalle convenzioni e dalle normative;
- l'erogazione dei servizi secondo elevati standards qualitativi
- la massima disponibilità del personale verso le esigenze di informazione degli utenti, nel rispetto delle normative per quanto riguarda gli aspetti connessi alla privacy;
- il pieno e costante rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza, trasparenza ed efficienza coerentemente con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3.2 PROCEDURA 2. *Gestione e controllo delle attività di approvvigionamento di beni e servizi*

1. Responsabilità

Coerentemente con il Codice Etico e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Direzione Generale, è responsabile della gestione e del controllo dell'approvvigionamento di beni e servizi.

La Direzione Generale è altresì responsabile di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per gli approvvigionamenti di rilievo.

2. Procedure operative

La Direzione Generale assicura il corretto svolgimento delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, coinvolgendo chi di competenza per le scelte finali.

La Direzione Generale è responsabile dell'adeguata messa a punto della contrattualistica con i Fornitori nel pieno rispetto dei principi di lealtà, integrità, correttezza, trasparenza ed efficienza coerentemente con il Modello Organizzativo, e in particolare per quanto riguarda:

- definizione delle procedure interne per la selezione e gestione dei rapporti con i Fornitori;
- individuazione dei criteri oggettivi di competitività, qualità, economicità, prezzo, integrità nella scelta dei Fornitori;
- valutazione periodica dei Fornitori
- correttezza delle condizioni della contrattualistica.

La Direzione Generale, insieme al Responsabile del Servizio per gli aspetti specifici e all'Amministrazione per l'espletamento delle attività operative, è responsabile della corretta gestione delle seguenti attività operative:

- individuazione dei bisogni;
- individuazione e scelta del Fornitore;
- gestione delle procedure di approvvigionamento;
- ispezione del materiale in ingresso e in generale dei servizi acquisiti.

La Direzione Generale assicura che:

- i contratti con professionisti esterni siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. In modo particolare, essi devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto della normativa stessa. In caso contrario il professionista è consapevole delle conseguenze in caso di violazione delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

3.3 PROCEDURA 3. *Gestione dell'assetto organizzativo e delle risorse umane*

1. Responsabilità

La Direzione Generale assicura la corretta gestione dell'assetto organizzativo e delle risorse umane, nonché la migliore integrazione a tutti i livelli.

In modo particolare, la Direzione Generale è responsabile di garantire l'adeguata gestione delle risorse umane nel rispetto delle pratiche e delle politiche di sviluppo, presidiando gli equilibri interni.

2. Procedure operative

La Direzione Generale, supportata dai responsabili di funzione, individua e coordina la realizzazione delle azioni atte a garantire:

- l'efficienza dell'assetto organizzativo a tutti i livelli;
- l'integrazione e il coordinamento più efficaci tra le aree gestionali nonché tra le aree ed attività presidiate da personale interno e quelle "esternalizzate", anche tramite riunioni periodiche dedicate;
- la migliore copertura dell'assetto organizzativo, coerentemente con le decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- la più adeguata copertura dei ruoli in termini di competenze e capacità, nonché la finalizzazione di orientamenti e comportamenti professionali dei titolari dei ruoli stessi a tutti i livelli, assicurando:
 - la responsabilizzazione di ciascuno sui compiti assegnati o comunque di competenza;
 - il senso di appartenenza all'ente;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutto il personale in linea con le

Per tutte le attività relative alla gestione e allo sviluppo del personale, a partire dalla selezione fino alla definizione delle politiche di retribuzione (compresi eventuali bonus), la Direzione Generale assicura la assoluta ininfluenza di aspetti che non riguardino le competenze professionali specifiche e/o i risultati conseguiti nella mansione o nell'incarico specifico assegnato, nonché gli orientamenti e i comportamenti professionali di cui sopra.

3.4 PROCEDURA 4. Predisposizione delle comunicazioni dirette ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente

1. Responsabilità

La Direzione Generale, in collaborazione con l'Amministrazione, ha la responsabilità della predisposizione del bilancio di esercizio e di tutti i report relativi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale richiesti dal Consiglio di Amministrazione o da Enti terzi.

2. Procedure operative

La Direzione Generale, con il supporto dell'Amministrazione e dello Studio di Consulenza esterno autorizzato dal Consiglio di Amministrazione:

- Garantisce la definizione e l'utilizzo di normative e strumentazioni contabili che permettano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.
- Controlla la redazione di bilanci di verifica nonché l'effettuazione degli opportuni controlli per individuare eventuali errori (utilizzo di conti di contabilità errati, errori di imputazione importi ecc.).
- Controlla che le fatture vengano emesse solo per prestazioni realmente erogate e che i pagamenti vengano effettuati solo da parte di soggetti autorizzati dal Consiglio di

Amministrazione e nei limiti da questo definiti. Provvede al blocco/sblocco dei pagamenti in caso di non conformità.

- Garantisce che per la formulazione dei bilanci vengano correttamente definite e contabilizzate,
 - scritture di assestamento e rettifica quali:
 - operazioni di completamento e integrazione (fatture da emettere e da ricevere), interessi attivi e passivi, ratei attivi e passivi;
 - rettifiche di costi e ricavi da rinviare a futuri esercizi;
 - rettifiche di costi pluriennali;
 - valori stimati.
- Garantisce la correttezza delle operazioni di riepilogo e chiusura di tutti i conti di contabilità generale.
- Assicura che venga predisposto un file di supporto al bilancio, in modo che tutte le operazioni siano verificabili e documentate.
- Assicura la predisposizione della bozza di bilancio civilistico da mettere a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del revisore.
- Assicura la predisposizione di una dichiarazione da inviare al Consiglio di Amministrazione per la convalida e da inviare, in copia, all'Organismo di Vigilanza, attestante:
 - la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenuti nel bilancio e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione;
 - l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti e inesatti;
 - la predisposizione di un adeguato sistema di controllo, teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
 - il rispetto delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3.5 PROCEDURA 5. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Responsabilità

La Direzione Generale, ha la responsabilità della gestione delle pratiche relative all'accreditamento e ai rimborsi da parte degli Enti Pubblici.

2. Procedure operative

La Direzione Generale è responsabile di mantenere rapporti integri e trasparenti con gli Enti Pubblici e di perseguire massima correttezza amministrativa e societaria, individuando e implementando procedure e controlli che garantiscano il raggiungimento e il mantenimento

degli standard funzionali che costituiscono requisiti di contratto per l'erogazione dei servizi socio-sanitari di competenza.

È inoltre responsabile della efficace copertura dei rimborsi da parte degli Enti Pubblici.

La Direzione Generale ha la facoltà di delegare il soggetto interno e/o esterno ritenuto di volta in volta competente allo svolgimento delle attività operative, in particolare per quel che riguarda:

- predisposizione della documentazione necessaria;
- verifica costante e continuativa degli standard richiesti;
- supporto per i controlli periodici;
- emissione fatture.

Nel complesso delle attività, la Direzione Generale si adopera affinché:

- in seguito a criticità di rilievo, o conflitto di interesse, che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione sia informato l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato sulla evoluzione delle attività e avere libero accesso a tutta la documentazione relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.6 PROCEDURA 6. Richiesta e Ottenimento di finanziamenti pubblici -

1. Responsabilità

La Direzione Generale è responsabile della gestione delle pratiche relative all'ottenimento di finanziamenti pubblici.

2. Procedure operative

La Direzione Generale è responsabile di mantenere rapporti integri e trasparenti con gli Enti Pubblici e di perseguire massima correttezza amministrativa e societaria, individuando e implementando procedure atte all'ottenimento dei finanziamenti pubblici nel rispetto delle normative vigenti.

La Direzione Generale, in stretta collaborazione con Funzione interna di volta in volta individuata, si adopera affinché le attività poste in essere ai fini della richiesta di finanziamenti pubblici, possano garantire l'assolvimento dei requisiti previsti.

La Direzione Generale ha la facoltà di delegare il responsabile dell'Amministrazione allo svolgimento delle attività operative, in particolare per quel che concerne:

- analisi della documentazione di supporto alla domanda per l'ottenimento dei finanziamenti pubblici;
- predisposizione della documentazione necessaria;
- verifica costante e continuativa degli standard richiesti;

- contatto operativo con l'Ente proponente per eventuali verifiche o domande.

Una volta completata la documentazione, il Delegato fornisce alla Direzione Generale tutto il materiale di supporto e ne prende visione indicando eventuali integrazioni.

La Direzione Generale riporta al Consiglio di Amministrazione per l'analisi necessaria e l'approvazione definitiva. Prima di inviare tutta la documentazione all'Ente proponente, la Direzione Generale informa l'Organismo di Vigilanza per gli opportuni adeguamenti.

Nel complesso delle attività che comportano l'interazione con soggetti pubblici o privati, la Direzione Generale si adopera affinché:

- la sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici a seguito della partecipazione a gare ad evidenza pubblica sia condotta in conformità ai principi e disposizioni previste dalle procedure dell'ente;
- in seguito a criticità di rilievo, o conflitto di interesse, che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione sia informato l'Organismo di Vigilanza;
- i contratti con professionisti esterni siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. In modo particolare, essi devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto della normativa stessa. Il professionista è altresì consapevole delle conseguenze in caso di violazione delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

3.7 PROCEDURA 7. Gestione delle politiche relative alla Sicurezza, alla Prevenzione e alla protezione nei luoghi di lavoro

1. Responsabilità

È responsabile di garantire la sicurezza, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro il Datore di lavoro, assicurando:

- valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008;
- adeguata assegnazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
- nominare del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- adeguata assegnazione di budget spesa.

Risultano altresì coinvolti nelle attività di gestione delle problematiche di Ambiente e Sicurezza sul posto di lavoro³:

- Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) che, in ragione delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, è designato dal Datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- Direzione Generale che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- Preposti che, in ragione delle competenze professionali e dell'incarico conferito, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- Medico competente che, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del decreto, collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che è eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
- Lavoratori che, insieme al Datore di lavoro, al RSPP, alla Direzione Generale, al medico competente, al RLS e ai preposti, contribuiscono all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Procedure operative

Il Datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e, ove necessario, coinvolge il RSPP, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per gli opportuni adeguamenti.

Il Datore di lavoro è responsabile di redigere l'apposito documento di cui all'articolo 17, con le seguenti informazioni:

- la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
 - il programma delle misure opportune atte a garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
-

- nomina del RSPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

A seguito dell'individuazione dei fattori di rischio e della loro valutazione, il RSPP è responsabile di adoperarsi con le misure necessarie atte a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

RSPP è altresì responsabile di:

- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36;
- aggiornare i documenti importanti nell'ambito della materia.

RSPP deve garantire:

- standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso e prevenzione incendi, di cui agli artt. 43, 44, 45 e 46;
- organizzazione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 35;
- attività di sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori, di cui agli artt. 36 e 37;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

3.8 PROCEDURA 8. Gestione e controllo dei sistemi informatici e trattamento dei dati

1.1 Aspetti di carattere generale

1. Sono di proprietà di "Saf Acli" tutti gli strumenti informatici e telematici, quali:
 - a. personal computer
 - b. note book portatili
 - c. relativi accessori e periferiche
 - d. software
 - e. accesso a Internet
 - f. rete aziendale
 - g. caselle di posta elettronica
 - h. applicazioni aziendali
 - i. qualunque altro strumento informatico strumentale all'attività aziendale e fornito dall'Impresa stessa
2. Gli strumenti elencati al punto "1" sono da considerarsi unicamente come strumenti di lavoro, il cui utilizzo è inderogabilmente destinato ai fini dell'ente e per rispettare i compiti, le mansioni e gli incarichi conferiti. Non è contemplato l'utilizzo degli strumenti di lavoro finalizzato a scopi meramente personali.
3. Gli strumenti di lavoro devono essere utilizzati con diligenza e custoditi in modo appropriato, in caso di furto, danneggiamento, malfunzionamento, guasto e smarrimento, l'Ente deve essere tempestivamente informata.
4. Ai sensi della Legge n. 633/1941 e successive integrazioni, relativamente alla tutela del diritto d'autore per i programmi per elaboratore, è espressamente vietato:
 - a. memorizzare
 - b. copiare
 - c. trasmettere
 - d. rendere disponibili

programmi informatici e altre opere dell'ingegno protetti dal diritto d'autore, o parte di essi, attraverso qualunque strumento informatico, ad eccezione del caso in cui sussista esplicitamente una specifica autorizzazione preventiva. In caso di violazione sono previste sanzioni di carattere civile e penale.
5. Terze parti non possono mai venire informate o recepire informazioni relativamente a password e qualunque altro tipo di strumento di identificazione/autenticazione informatica di carattere inderogabilmente personale.
6. La società Amisef s.r.l. ed il Responsabile per la protezione dei dati deve essere tempestivamente informato qualora sussista il ragionevole dubbio che le credenziali di

accesso siano state contravvenute o che sia stato perso o indebitamente sottratto l'attrezzatura per la loro memorizzazione.

7. Il Direzione autorizza preventivamente ed in forma scritta l'installazione di qualsiasi strumento informatico e di telecomunicazione.
8. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)**:
 - a. la memorizzazione di dati personali (es. anagrafica di terzi),
 - b. sensibili (es. stato di salute)
 - c. giudiziari (es. imputazioni giudiziarie)deve avvenire esclusivamente su share di rete riservati e presenti sui server interni ed esterni, vietandone espressamente la memorizzazione in locale sul proprio computer.
9. La gestione di eventuali documenti cartacei contenenti dati personali, sensibili o giudiziari, deve garantire la riservatezza del contenuto durante l'intero ciclo di utilizzo. Solo il personale autorizzato ha accesso a questi documenti che, quando non utilizzati, devono essere rigorosamente protetti dall'accesso non autorizzato.
10. Cartelle, file, mail (con relativi allegati) sono cancellabili qualora si ritenga opportuno considerarli non più necessari ai fini lavorativi per i quali sono stati creati, trasmessi e fino ad oggi custoditi ovvero quanto l'utente non ne abbia autorizzato la conservazione negli archivi informatici.

1.2 Personal Computer

1. Amisef e Caaf Acli Milano consentono, tramite preventiva autorizzazione, a:
 - a. scaricare
 - b. eseguire
 - c. installarequalunque tipologia di software sui personal computer utilizzati dall'ente.
È inoltre assolutamente vietato procedere alla:
 - d. riproduzione
 - e. traduzione
 - f. adattamento
 - g. trasformazione
 - h. distribuzionedel software in licenza d'uso aziendale.

2. Ai sensi della Legge n. 547/1993, è assolutamente vietato utilizzare e/o installare strumenti hardware o software preposti a:

- a. intercettare
- b. falsificare
- c. alterare

il contenuto di documenti informatici.

3. Ai fini di garantire la verifica del corretto utilizzo e dell'integrità del proprio sistema informatico (limitatamente alla vigente normativa), nessuno può modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer in autonomia ed installare su mezzi di comunicazione e/o di archiviazione propri (modem, hard disk, masterizzatori CD/DVD), software e/o hardware che impediscano all'ente di appurare lo stato del proprio sistema informatico o telematico.

4. È assolutamente vietato utilizzare il personal computer per:

- a. memorizzare
- b. trasmettere
- c. ricevere
- d. scaricare
- e. stampare
- f. diffondere in qualunque altro modo

contenuti di carattere indecente, osceno, razzista, sessualmente esplicito, illegale, immorale. L'individuazione o la ricezione di materiale non autorizzato deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Generale.

Su ogni personal computer deve essere installato il software antivirus standard aziendale, correttamente configurato ed aggiornato; è vietato disabilitare o inibire il corretto funzionamento del software anti-virus.

6. Su ogni personal computer l'Ente si riserva di installare software per la distribuzione di aggiornamenti, la riparazione e la verifica delle caratteristiche tecniche.

7. La condivisione di file e cartelle presenti sul proprio computer è sempre subordinata a preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Generale

8. Il personal computer non deve essere lasciato incustodito durante una sessione di lavoro ed anche in caso di breve assenza deve essere bloccato tramite le funzionalità di sistema; al termine dell'attività lavorativa il personal computer deve essere spento o, quantomeno, le sessioni di lavoro devono essere chiuse (logoff).

9. I supporti di memoria rimovibili (floppy disk, compact disk, ecc.) devono essere conservati in luoghi protetti (ad esempio, armadi e cassettiere chiusi a chiave), cancellati quando i dati non sono più necessari o distrutti nel caso non fosse possibile cancellarli. È

sempre necessario verificare il contenuto informativo dei supporti di memoria prima della loro consegna a terzi e prima della loro eliminazione/distruzione.

1.3 Internet

1. Non è consentita l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, **salvo casi direttamente autorizzati dal proprio responsabile gerarchico** e con il rispetto delle procedure di acquisto.
2. Non è consentito scaricare software gratuiti ("freeware" e "shareware") prelevati da siti Internet senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Generale
3. È vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa e non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a forum, l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book, anche utilizzando pseudonimi (nicknames).
4. È assolutamente vietata la navigazione in siti e la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa, pornografica e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.
5. Tutti i files di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo antivirus.

1.4 Posta Elettronica

1. La posta elettronica è uno strumento aziendale a disposizione dell'utente-lavoratore al solo fine di consentire a quest'ultimo di svolgere le proprie mansioni lavorative e, come tutti gli altri strumenti di lavoro forniti dell'Ente, rimane nella disponibilità della medesima.
2. La classificazione di un messaggio e-mail come "confidenziale", "privato" o "personale", non sottrae il medesimo alla sommaria verifica sull'attinenza del messaggio stesso all'attività lavorativa; l'utilizzo di password per la protezione di messaggi inviati tramite posta elettronica deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile gerarchico competente.
3. È assolutamente vietato inviare o memorizzare messaggi di natura oltraggiosa, volgare e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.
4. L'utilizzo della posta elettronica e l'accesso ad Internet sono strumenti pubblici di comunicazione. Quando vengono inviate informazioni via mail o rese disponibili via internet c'è sempre la possibilità che le stesse vengano intercettate e visualizzate da individui non autorizzati. Per ragioni di sicurezza, l'invio di messaggi con contenuti riservati, confidenziali o di carattere finanziario deve sempre avvenire utilizzando i

sistemi di crittografia aziendali, la cui applicazione viene preventivamente autorizzata dalla Direzione generale

5. I messaggi inviati tramite posta elettronica possono risultare legalmente vincolanti e, pertanto, le comunicazioni che contengano impegni per l'Ente devono essere sempre preventivamente autorizzate dal responsabile gerarchico competente.
6. Non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, forum o mailing-list senza preventiva autorizzazione.
7. È consigliabile non aprire e-mail (spesso accompagnate da allegati) che provengono da utenti a voi sconosciuti o non chiaramente identificabili. In questi casi è opportuno segnalare il problema al Responsabile dei Sistemi Informativi.

1.5 Sicurezza e responsabilità degli utenti

L'accesso non autorizzato ai Sistemi e/o al Network aziendale è assolutamente vietato, così come l'accesso ai sistemi aziendali attraverso l'utilizzo di user ID e password non proprie, se non nei casi espressamente previsti e autorizzati dal proprio responsabile. È comunque opportuno che il personale che, a qualunque titolo, utilizzi gli strumenti ed i servizi informatici interni prenda delle precauzioni per evitare danni ed accessi non autorizzati ai dati aziendali presenti sul proprio computer.

1.6 Aggiornamenti, controlli e sanzioni

L'Impresa potrà procedere periodicamente alla verifica dell'integrità del proprio sistema informatico e, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, alla verifica del corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici, conformemente alle regole stabilite in questo documento e nelle specifiche procedure settoriali. Qualora da tali verifiche dovesse emergere un utilizzo non coerente con l'attività dell'ente o non conforme a quanto sopra esposto ed alle procedure aziendali, l'Ente si riserva di adottare i provvedimenti, anche a carattere disciplinare, che riterrà adeguati.

Anche l'Organo di Vigilanza, incaricato di controllare eventuali problematiche all'interno delle aree a rischio definite nel modello organizzativo del quale fa parte anche questa procedura operativa, verifica periodicamente l'applicazione di queste regole operative; in caso di non rispetto di queste regole, dovrà proporre alle autorità competenti eventuali sanzioni a carico delle persone inadempienti (così come previsto dal Sistema Sanzionatorio inserito nel Modello Organizzativo).

3.9 PROCEDURA 9. Utilizzo del denaro - modalità di pagamento di beni e servizi

Tutti i pagamenti verso gli utenti sono autorizzati dal Direttore Generale. Tutti i pagamenti verso i Fornitori e soggetti terzi sono autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su indicazione del Direttore Generale.

I SINGOLI REATI

1.1	reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25)	2
1.2	delitti informatici e trattamento abusivo di dati (art. 24-bis)	15
1.3	delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	22
1.4	falsità in monete, in carte di pubblico credito, e in valori di bollo (art. 25-bis)	26
1.5	delitti contro l'industria e commercio (art. 25 bis 1)	33
1.6	reati societari (art. 25-ter)	37
1.7	delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)	45
1.8	pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1)	48
1.9	delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)	49
1.10	market abuse. manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate (art. 25-sexies)	54
1.11	omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)	55
1.12	reati di ricettazioni, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)	56
1.13	delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)	58
1.14	induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)	64
1.15	reati ambientali (art. 25 undecies)	64
	reati ambientali (d.lgs. 152/2006)	65
1.16	reati transnazionali. riciclaggio e crimini transnazionali (legge 146/2006)	76
1.17	reati tributari	78

1 I REATI

Sono qui descritte le singole fattispecie di reato previste dal Decreto

1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)

Preliminarmente occorre definire cosa s'intenda per Pubblica Amministrazione, per Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio.

Nell'ordinamento italiano non esiste una definizione esauriente di Pubblica Amministrazione. In generale, si considera "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Appartengono alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici". Gli enti pubblici sono costituiti o riconosciuti solo attraverso la legge. Dottrina e giurisprudenza hanno selezionato alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico degli enti:

- ingerenza dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione nella nomina e revoca dei dirigenti nonché nell'amministrazione dell'ente;
- un sistema di controlli pubblici (statali o regionali);
- una partecipazione dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione alle spese di gestione;
- il potere di direttiva dello Stato nei confronti degli organi, in relazione al conseguimento di determinati obiettivi;
- finanziamento pubblico istituzionale;
- costituzione ad iniziativa pubblica.

Per quanto riguarda le definizioni di Pubblico Ufficiale e Incaricato di pubblico servizio esse si rinvengono, rispettivamente, negli artt. 357 e 358 cp.

Art. 357 - Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

La giurisprudenza, interpretando tale norma, ritiene che è pubblica la funzione regolamentata da norme di diritto pubblico, con l'attribuzione dei poteri tipici della potestà amministrativa. La qualifica in discorso, va riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o privati, possano, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. Non occorre, per la sussistenza della qualifica in oggetto, che il singolo concorra direttamente a formare la volontà dell'ente pubblico, perché si considera rilevante anche lo svolgimento di attività a carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici ovvero consultivo degli stessi, non ritenendosi indispensabile lo svolgimento di attività che abbiano efficacia diretta nei confronti di terzi o a rilevanza esterna

Art. 358 - Agli effetti della legge penale sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

La Cassazione, circoscrivendo tale definizione, ritiene che la nozione di pubblico servizio abbracci quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre di potestà d'imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà, complementarietà e strumentalità con le finalità di servizio pubblico, nell'ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certo l'espletamento di un servizio che, anche se non essenziale, risponda all'interesse della collettività.

La commissione dei reati previsti dagli artt. 24, 25 e 26 del Decreto implica, nella maggior parte dei casi, il conseguimento di un prezzo o di un profitto del reato, intendendosi, per "**prezzo**" il compenso dato o promesso ad una determinata persona come corrispettivo per la esecuzione dell'illecito, ovvero un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il delitto; il "**profitto del reato**" si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa..

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Art. 316 bis c.c. Malversazione a danno dello Stato

Condotta	<p>Il reato viene commesso qualora contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi, ad un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, dallo Stato, da un ente pubblico o dalla Unione Europea, destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non vengano destinati dal soggetto percettore alla predette finalità.</p> <p>La condotta di malversazione consiste nell'interruzione di questo flusso finanziario che, partendo dalla P.A., avrebbe dovuto sfociare nella soddisfazione - almeno potenziale - di un interesse della collettività.</p> <p>Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevano, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta.</p>
Elemento soggettivo	<p>Dolo generico: occorre che il soggetto sia consapevole, pur alla maniera del profano, degli obblighi di legge - extrapenali - dalla cui violazione può discendere una sua responsabilità penale: e quindi del vincolo di destinazione imposto dall'ente erogatore sui fondi erogati. Sono irrilevanti le finalità perseguite.</p>
Bene giuridico tutelato	<p>La norma tutela gli interessi finanziari dello Stato, degli altri enti pubblici, o dell'UE, e per questa via il buon andamento della P.A.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p>

	<p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	---

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Condotta	<p>La condotta illecita è fatta alternativamente consistere dall'art. 316 ter:</p> <p>a) nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;</p> <p>b) nell'utilizzo di tali dichiarazioni o documenti;</p> <p>c) nell'omissione di informazioni dovute.</p> <p>Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui la condotta di mendacio non sia tale da assurgere agli artifici e raggiri propri della truffa, ma si limiti a semplici dichiarazioni non veritiere non in grado di alterare totalmente il quadro complessivo delle informazioni a disposizione della pubblica amministrazione. Il delitto sussiste altresì nelle ipotesi di mero silenzio antidoveroso: l'obbligatorietà dell'informazione deve trovare la propria fonte in una richiesta dell'ente erogatore nel corso dell'istruttoria del procedimento di concessione delle erogazioni, ovvero trovare la propria nell'art. 1337 cc, espressione del principio di buona fede oggettiva nella fase delle contrattazioni.</p> <p>Dichiarazione è qualsiasi manifestazione di scienza, orale o scritta, avente ad oggetto fatti o situazioni dalla cui sussistenza dipenda, almeno in parte, la legittimità dell'erogazione: dichiarazioni false, o (in tal caso da intendersi in senso esplicativo: alla stregua di "ossia") attestanti cose non vere, sono quelle attestazioni di fatti che si sanno non avvenuti o di situazioni che si sanno diverse da come le si attesta</p> <p>Documento è qualsiasi atto, od oggetto, idoneo a rappresentare un contenuto di pensiero che non sia, però, proprio del soggetto agente (altrimenti si tratterebbe di una dichiarazione): la falsità del documento può essere materiale - consistere, cioè, in una manipolazione materiale in forza della quale esso finisca per assumere, sotto qualche profilo rilevante, una forma diversa da quella sua propria - o (stavolta da intendersi in funzione disgiuntiva) ideologica, e in tal caso si tratterà di documento «attestante cose non vere».</p> <p>Utilizzo: da intendersi, peraltro, nel senso di un impiego strumentale delle dichiarazioni o dei documenti, di un avvalersi di questi quali mezzi per conseguire l'indebita percezione. La presentazione rappresenta, invece, un modo di utilizzare dichiarazioni scritte o documenti: o meglio, il solo modo di utilizzarli che possa assumere rilevanza agli effetti del reato di indebita percezione</p> <p>Condotta meramente omissiva che si realizza solo se non vi sia un'esplicita richiesta di dare informazioni sul punto</p>
-----------------	---

	Informazione dovuta è ogni informazione che sia rilevante agli effetti dell'erogazione:
Elemento soggettivo	Dolo generico: Occorre, in primo luogo, che l'agente realizzi volontariamente la condotta illecita (utilizzi volontariamente il documento o la dichiarazione; ometta volontariamente l'informazione rilevante), conoscendone le caratteristiche tipiche: occorre, dunque, che egli sia consapevole della falsità materiale o ideologica del documento o della dichiarazione, o che sia a conoscenza dell'informazione omessa, e sia consapevole della sua rilevanza "contrattuale" (ossia: rispetto alla procedura di erogazione). Occorre, inoltre, che egli voglia l'evento tipico; e quindi che egli: a) voglia conseguire, per sé o per altri, l'erogazione pubblica, b) essendo consapevole - pur alla maniera del profano - dell'illegittimità della percezione, ossia del fatto di non averne i requisiti legittimanti (o del fatto che l'eventuale terzo beneficiario non ne abbia i requisiti legittimanti).
Bene giuridico tutelato	tutela degli interessi finanziari della P.A. (interna o comunitaria), e, loro tramite, del buon andamento di questa, in quanto si realizzi attraverso un equo, consapevole ed efficiente funzionamento del sistema delle sovvenzioni pubbliche
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Truffa ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Condotta	<p>Induzione di taluno in errore attraverso artifici o raggiri. Per artifici s'intende la simulazione di circostanze inesistenti o dissimulazione di circostanze esistenti atte ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.</p> <p>Il raggiri consiste in attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte ad indirizzare in maniera fuorviante le rappresentazione e decisioni altrui.</p> <p>Anche il silenzio può essere qualificato come artificio o raggiri: ciò avviene in tutte quelle ipotesi in cui esiste un obbligo giuridico, anche di carattere extrapenale, di rivelare le circostanze taciute. Gli artifici e raggiri devono essere idonei ad indurre la vittima in errore.</p> <p>Per errore s'intende la falsa o distorta percezione della realtà.</p> <p>La giurisprudenza è altresì costante nel ritenere sussistente la truffa ove il soggetto ingannato si trovi, per effetto dell'induzione in uno stato di dubbio più che di vero errore.</p> <p>Tale comportamento può realizzarsi qualora, nella predisposizione di</p>
-----------------	--

	<p>documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.</p> <p>Ai fini della configurabilità del dolo, è altresì necessario un atto di disposizione patrimoniale del soggetto passivo</p> <p>Per quanto concerne il danno, prevale un concetto economico dello stesso inteso come lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa</p> <p>Per profitto si intende anche il soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale e non solo economico</p>
Elemento soggettivo	<p>Dolo: deve essere voluto il fatto, consapevole gli artifici e raggiri ed intenzionale l'induzione della vittima in errore per procurare l'ingiusto profitto. Il dolo deve riguardare anche l'ingiustizia del profitto e la patrimonialità del danno</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Reato plurioffensivo che incide sulla libera formazione del consenso e l'integrità patrimoniale.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Condotta	<p>Si tratta di una circostanza aggravante del reato di truffa previsto dall'art. 640 cp., per il quale valgono le considerazioni precedentemente svolte.</p> <p>Riguarda l'ottenimento di finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa, ex art. 640 c.p., è costituito dall'oggetto materiale della truffa, dove per erogazione pubblica si intende «ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee», alternativamente denominata: erogazione a fondo perduto; cessioni di credito a condizioni vantaggiosi per impieghi determinati; mutui agevolati.</p> <p>L'ingiustizia del profitto discende dalla circostanza che esso sia acquisito in violazione di norme di legge. ovvero dall'assenza di un valido titolo all'ottenimento dello stesso</p>
-----------------	--

	Il danno si configura come danno da sviamento dei fondi rispetto alla loro naturale collocazione, che non come un danno da mera riduzione del valore oggettivo di un patrimonio
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Il patrimonio. Buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Condotta	<p>La condotta è sostanzialmente uguale a quella del reato di truffa consistendo nel "procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno" ma differiscono le modalità di realizzazione del vantaggio economico che, nella frode informatica avvengono per alterazione, in qualsiasi modo, del sistema informatico o telematico o dall'intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi.</p> <p>Per dati si devono intendere le registrazioni elementari nella memoria di una macchina elaboratrice codificate in una forma non percettibile visivamente. Le informazioni intese come contenuto del sistema informatico sono costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta di attribuire loro un particolare significato per l'utente della macchina.</p> <p>I programmi sono sequenze di istruzioni. L'intervento sui programmi si compie facendo svolgere al computer operazioni in modo diverso da quelle programmate</p> <p>Per sistema informatico" si intendono «i sistemi informatici e telematici di qualunque tipo e dimensione, comprendendo in tale accezione, sia sistemi di scrittura o automazione d'ufficio ad uso individuale o particolare, sia complessi sistemi di elaborazione dati in grado di fornire servizi e potenza di calcolo a migliaia di utenti.</p> <p>Il profitto è rappresentato da qualunque utilità, anche di natura non strettamente patrimoniale; non è necessario che il profitto perseguito dall'agente abbia carattere economico, potendo esso consistere nel soddisfacimento di un bisogno di qualsiasi genere, anche soltanto psicologico o morale.</p> <p>Il carattere ingiusto è integrato quando il profitto è conseguito sine jure, tanto</p>
-----------------	--

	<p>che l'arricchimento in cui esso si risolve, risulta conseguito sine causa.</p> <p>Il danno deve provenire dalla privazione o menomazione di un diritto esistente e certo.</p>
Elemento soggettivo	<p>Dolo generico: ossia la coscienza di porre in essere le condotte tipiche della fattispecie e la volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Patrimonio – regolare funzionamento dei sistemi informatici – riservatezza.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Concussione (art. 317 c.p.)

Condotta	<p>Si tratta di un reato proprio commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.</p> <p>La condotta integrante il reato di concussione non è vincolata a forme predeterminate e tassative, essendo sufficiente che essa sia in concreto idonea a coartare l'intelletto e la volontà della vittima</p> <p>La condotta abusiva del pubblico agente deve essere causa del fatto che il privato si determini a dargli o a promettergli l'indebito; perché ci sia concussione, occorre cioè che prima il pubblico agente abusi dei suoi poteri o della sua qualità, e che poi il privato gli dia o gli prometta l'indebito</p> <p>Abuso di poteri: esercizio d'imperio rientrante nelle competenze proprie del soggetto per conseguire uno scopo diverso da quello per il quale la legge lo ha investito.</p> <p>Abuso di qualità: consiste nella strumentalizzazione della propria figura, indipendentemente dai poteri attribuiti, per costringere o indurre il soggetto passivo.</p> <p>Concussione per costrizione: ricomprende ogni forma di coazione che sia in grado di alterare il procedimento di formazione della volontà del soggetto passivo, senza però annullarla del tutto. Non occorre, che il male alternativo (quello che il concusso preferisce evitare, scegliendo di dare o promettere l'indebito) sia un male ingiusto. La dazione di denaro o altre utilità da parte del privato deve essere volontaria seppur indotta. Se la dazione sia assolutamente spontanea o frutto di coercizione assoluta, non si integra il reato di concussione. Non vi è mai costrizione quando il privato, a causa del legittimo decorso della vicenda funzionale che lo mette in contatto col pubblico agente, sarebbe egualmente destinato a perdere, in tutto o in parte,</p>
-----------------	--

	<p>quella stessa utilità (o un'utilità dello stesso genere, ove si tratti di cose fungibili) che gli viene da quello indebitamente richiesta a proprio egoistico vantaggio</p> <p>La prestazione è indebita quando non sia prevista dalla legge o per consuetudine¹ (diversa dalla prassi).</p>
Elemento soggettivo	Il dolo consiste, genericamente, nella volontà di creare, abusando della qualità o dei poteri, una situazione oggettiva, o l'apparenza di una situazione oggettiva, che contribuisca a far sì che il concusso decida di dare al concussore l'indebito da questi, esplicitamente o larvamente, richiesto.
Bene giuridico tutelato	Reato plurioffensivo: da un lato si ledono gli interessi della Pubblica Amministrazione, il suo prestigio, decoro nonché la correttezza e probità imposta ai funzionari pubblici. Dall'altro si lede l'integrità del patrimonio del singolo nonché la libertà di autodeterminazione.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Confisca.</p> <p>Pubblicazione della sentenza.</p>

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Condotta	<p>Reato a concorso necessario tra privato (soggetto passivo) e pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (art. 320 cp), (soggetto attivo).</p> <p>La corruzione è un patto di retribuzione indebita per atti d'ufficio: un accordo sul passaggio, attuale o potenziale, di utilità da un privato ad un pubblico ufficiale avente causa nel compimento di un atto d'ufficio da parte del secondo. Le condotte illecite di corruzione attiva consistono, più in particolare, nel fatto di un privato che consapevolmente dia o prometta ad un pubblico ufficiale una retribuzione indebita per un atto d'ufficio; mentre le condotte illecite di corruzione passiva consistono nel fatto di un pubblico ufficiale che (quando l'iniziativa è sua) si faccia dare o promettere, oppure che (quando l'iniziativa è del privato) riceva o accetti la promessa di una retribuzione, che</p>
-----------------	---

¹ La consuetudine si compone di 2 elementi: un comportamento reiterato nel tempo; la convinzione da parte dei consociati che tale comportamento sia imposto da una norma giuridica.

	<p>egli sappia indebita, per un atto del suo ufficio.</p> <p>Per denaro deve intendersi qualunque tipo di moneta metallica o cartacea che abbia corso legale, in Italia o all'estero.</p> <p>Per utilità deve intendersi ogni vantaggio, ogni soddisfazione, o ogni mezzo per la soddisfazione, di un interesse del destinatario dell'utilità, anche se non sia patrimonialmente valutabile.</p> <p>Con il termine atto d'ufficio s'intende qualsiasi atto, o condotta, che costituisca esercizio (o astensione dall'esercizio) di un potere, di una competenza, del pubblico ufficiale: qualsiasi atto che il pubblico ufficiale possa compiere in ragione del proprio ufficio.</p> <p>La retribuzione non è indebita quando non solo sia dovuta, ossia: imposta dalla normativa extrapenale di riferimento, ma anche quando, senza essere dovuta, sia consentita, resa lecita: quando, cioè, qualche norma giuridica riconosca al pubblico ufficiale la facoltà di accettare (e, correlativamente, al privato la facoltà di dare o promettere) una qualche retribuzione per un atto del suo ufficio.</p>
Elemento soggettivo	<p>il dolo di corruzione è parte integrante della relativa condotta illecita: nel senso che, già oggettivamente, nessuna condotta di corruzione si può ricostruire senza considerare la volontà retributiva dell'agente (che, a sua volta, è parte del relativo dolo). Tuttavia il "salto di qualità" dalla volontà di ricevere un'utilità in cambio della prestazione di un servizio al dolo di corruzione (attiva o passiva) è dato dalla consapevolezza della natura indebita della retribuzione</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Reato plurioffensivo: da un lato si ledono gli interessi della Pubblica Amministrazione, il suo prestigio, decoro nonché la correttezza e probità imposta ai funzionari pubblici. Dall'altro si lede l'integrità del patrimonio del singolo nonché la libertà di autodeterminazione.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittive</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c. p.)

Condotta	<p>Il reato può essere compiuto, oltre che dal Pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di pubblico servizio che non sia legato alla Pubblica amministrazione da un rapporto di pubblico impiego. Ai sensi dell'art. 321 cp punibile anche il privato.</p>
-----------------	---

	<p>la norma punisce allo stesso titolo ed allo stesso modo,</p> <ul style="list-style-type: none"> • la corruzione passiva propria antecedente: è il comportamento del pubblico funzionario che riceve per sé o per un terzo denaro o altre utilità o ne accetta la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o di omettere o ritardare un atto dell'ufficio; ▪ la corruzione passiva propria susseguente: il fatto punito è rappresentato dalla ricezione da parte del pubblico ufficiale del denaro o altre utilità (e dalla relativa dazione da parte del privato), dopo il compimento dell'attività antiggiuridica ed a causa di essa. <p>Il concetto di denaro o altre utilità ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale, ivi comprese le prestazioni di fare e di non fare.</p> <p>Non configura "atto di ufficio" la condotta commessa "in occasione" dell'ufficio che non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente.</p> <p>Per atto contrario ai doveri d'ufficio si intendono gli atti compiuti in contrasto con un qualche suo dovere (posizionale) interno. I doveri interni sono quelli che riguardano direttamente il modo, il contenuto, i tempi degli atti da compiere, e delle decisioni da adottare, e quindi dell'azione amministrativa. I doveri esterni sono invece quelli che riguardano il modo d'essere o d'apparire dell'agente rispetto agli interessi od agli scopi perseguiti nel sistema normativo rilevante</p>
Elemento soggettivo	<p>Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di (retribuire o di) farsi o lasciarsi retribuire per un atto che si sappia essere, e che effettivamente sia, contrario ai doveri d'ufficio..</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Reato plurioffensivo: da un lato si ledono gli interessi della Pubblica Amministrazione, il suo prestigio, decoro nonché la correttezza e probità imposta ai funzionari pubblici. Dall'altro si lede l'integrità del patrimonio del singolo nonché la libertà di autodeterminazione.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Confisca.</p> <p>Pubblicazione della sentenza.</p>

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Condotta	<p>L'accentuata gravità del delitto e il più rigoroso trattamento sanzionatorio (rispetto alle "normali" figure di corruzione) si spiegano col fatto che, dal punto di vista del legislatore, trasparenza e autorevolezza morale delle decisioni giudiziarie sono beni meritevoli di una particolare considerazione</p> <p>Si tratta del reato di corruzione impropria e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio realizzati al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, amministrativo.</p> <p>Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale ma le pene vengono estese anche al privato cittadino ed il privato cittadino (art. 321 cp).</p>
Elemento soggettivo	<p>la corruzione giudiziaria passiva antecedente, dunque, è da considerarsi reato a dolo generico; è invece necessariamente a dolo specifico la corruzione giudiziaria attiva antecedente.</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Reato plurioffensivo: da un lato si ledono gli interessi della Pubblica Amministrazione, il suo prestigio, decoro nonché la correttezza e probità imposta ai funzionari pubblici. Dall'altro si lede l'integrità del patrimonio del singolo nonché la libertà individuale e di autodeterminazione.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Confisca.</p> <p>Pubblicazione della sentenza.</p>

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)

Condotta	<p>La presente norma nasce dalla volontà di scindere la condotta di corruzione per costrizione da quella per induzione</p> <p>Tale delitto è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende</p>
-----------------	---

	meritevole di sanzione
Elemento soggettivo	
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Confisca.</p> <p>Pubblicazione della sentenza.</p>

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Condotta	<p>Le disposizioni degli articoli 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Confisca.</p> <p>Pubblicazione della sentenza.</p>

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Condotta	La norma incrimina le condotte del privato che da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità affinché questi ultimi compiano i delitti richiamati
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Confisca.</p> <p>Pubblicazione della sentenza.</p>

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Condotta	Nell'ottica di una ricostruzione dei reati di corruzione attiva e passiva come autonomi reati unisoggettivi, peraltro, la struttura dei fatti di istigazione alla corruzione non presenta alcun mistero: si tratta di normalissimi tentativi di corruzione attiva, per l'esercizio della funzione (1° co.) e propria (2° co.), e di corruzione passiva, per l'esercizio della funzione (3° co.) e propria (4° co.), che, mancando l'art. 322, sarebbero direttamente punibili in base all'art. 56 (tentativo di reato).
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Reato plurioffensivo: da un lato si ledono gli interessi della Pubblica Amministrazione, il suo prestigio, decoro nonché la correttezza e probità imposta ai funzionari pubblici. Dall'altro si lede l'integrità del patrimonio del singolo nonché la libertà di autodeterminazione.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	Confisca. Pubblicazione della sentenza.
--	--

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Condotta	<p>Tale norma dispone che il peculato ordinario e il peculato d'uso (art. 314), il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316), la concussione (art. 317), l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, 1° co.) e le varie forme di corruzione passiva (artt. 318-320) e istigazione passiva alla corruzione attiva (art. 322, 3° e 4° co.), siano puniti anche quando a realizzarne la condotta siano certe figure di pubblico agente comunitario o straniero.</p> <p>Funzionari comunitari, e quindi possibili soggetti di uno dei reati indicati all'art. 322 bis, sono anche le persone comandate dagli Stati o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le CE, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti CE. Funzionari comunitari, infine, sono anche i membri di, e gli addetti a, enti costituiti sulla base dei Trattati</p> <p>A tenore dell'art. 322 bis, 2° co., commette induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater), corruzione attiva (art. 321), o istigazione attiva alla corruzione passiva (art. 322, 1° e 2° co.), anche il privato che corrompe, o tenta di corrompere: 1) uno dei soggetti (pubblici agenti comunitari o stranieri) indicati al 1° co.; 2) un soggetto che eserciti «funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali».</p>
Sanzioni previste	Pecuniaria.

1.2 Delitti informatici e trattamento abusivo di dati (Art. 24-bis)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter)

Condotta	<p>Tale ipotesi di reato si configura per chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.</p> <p>Il reato reprime qualsiasi introduzione in un sistema informatico che avvenga contro la precisa volontà dell'avente diritto, che per essere resa opponibile e penalmente rilevante richiede la presenza di un qualsiasi mezzo protettivo del sistema concretamente considerato, ancorché facilmente superabile da persona mediamente esperta, a condizione che esso sia idoneo ad evidenziare che sussiste la volontà contraria del titolare del sistema all'introduzione e alla permanenza nello stesso</p>
-----------------	--

	<p>Per sistema informatico si intende la pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazioni diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.</p> <p>Il Sistema telematico è, ogni forma di telecomunicazione che si giovi dell'apporto informatico per la sua gestione oppure che sia al servizio di tecnologie informatiche, indipendentemente dal fatto che la comunicazione avvenga via cavo, via etere o con altri sistemi.</p>
Elemento soggettivo	<p>Dolo generico: che consiste nella coscienza e volontà di introdursi o di mantenersi nell'altrui sistema informatico o telematico ovvero nella memoria interna di un elaboratore (Antolisei, PS, I, 247; Mucciarelli, 100; Mantovani F., PS, I, 546, Pica, Diritto, 69), in assenza del consenso del titolare dello jus excludendi e con la consapevolezza che quest'ultimo ha predisposto misure di protezione del sistema.</p> <p>Gli scopi e le finalità soggettive che hanno motivato l'ingresso nel sistema sono irrilevanti ai fini della sussistenza del delitto</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Patrimonio, riservatezza, domicilio informativo, l'intera sfera della personalità del titolare, in tutte le sue possibili esplicazioni, non esclusi i connessi profili riguardanti i diritti di carattere economico-patrimoniale</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater)

Condotta	<p>Tale ipotesi di reato si configura per i soggetti i quali, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.</p>
-----------------	--

	<p>Per codice di accesso (o parola-chiave) si intende la chiave che permette di collegarsi logicamente al sistema e non, secondo l'accezione propria del linguaggio informatico, una semplice modalità di ricerca. In giurisprudenza si afferma che i numeri telefonici ed i numeri seriali degli apparecchi radiomobili (cd. cellulari) costituiscono codici di accesso a sistema informatico o telematico ai sensi della norma in esame, in quanto permettono di individuare l'utenza e l'apparato cui è abbinata e per il loro tramite, laddove abusivamente replicati su un altro apparecchio (c.d. clonazione), è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, con ciò integrando il reato in esame</p> <p>Per quanto concerne l'abusività valgono le considerazioni svolte all'art. 615ter</p>
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, riservatezza, corretto flusso di informazioni, proprietà, inviolabilità del domicilio informatico.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies)

Condotta	<p>L'ipotesi di reato si configura per chiunque diffonda, comunichi o consegni un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.</p> <p>Non è necessario che si tratti di strumenti idonei a danneggiare ma è sufficiente l'idoneità ad interrompere totalmente o parzialmente o ad alterare il funzionamento dei sistemi; l'alterazione si ha quando il programma compia azioni non volute dall'utente, ovvero se ne modifichino i parametri di funzionamento, anche secondo opzioni e possibilità volute dal programma stesso, contro la volontà dell'utilizzatore</p>
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, riservatezza, corretto flusso di informazioni, proprietà,

Sanzioni previste	inviolabilità del domicilio telematico Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--------------------------	--

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater)

Condotta	La condotte sanzionate incidono sulle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, nel momento dinamico della loro trasmissione
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, riservatezza, corretto flusso di informazioni, proprietà, inviolabilità del domicilio, libertà
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies)

Condotta	L'ipotesi di reato ha luogo quando chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, riservatezza, corretto flusso di informazioni, proprietà, inviolabilità del domicilio.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

	<ul style="list-style-type: none">▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635 bis)

Condotta	L'ipotesi di reato si configura quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, riservatezza, corretto flusso di informazioni, proprietà, inviolabilità del domicilio.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none">▪ interdizione dall'esercizio dell'attività;▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter)

Condotta	L'ipotesi di reato si configura quando chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, riservatezza, corretto flusso di informazioni, proprietà, inviolabilità del domicilio.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none">▪ interdizione dall'esercizio dell'attività;▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater)

Condotta	L'ipotesi di reato si configura quando chiunque, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, riservatezza, corretto flusso di informazioni, proprietà, inviolabilità del domicilio.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies)

Condotta	L'ipotesi di reato si configura quando il danneggiamento del sistema informatico è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
Elemento soggettivo	Dolo intenzionale.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, riservatezza, corretto flusso di informazioni, proprietà, inviolabilità del domicilio.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Falsità in documenti informatici (Art. 491 bis)

Condotta	L'ipotesi di reato si configura se alcuna delle falsità in atti pubblici o in scritture private riguardano un documento informatico pubblico o
-----------------	--

	<p>privato.</p> <p>A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.</p> <p>Il documento informatico rilevante ai sensi dell'art. 491 bis deve avere efficacia probatoria</p> <p>Il Codice dell'amministrazione digitale individua quattro categorie di documenti informatici, aventi un diverso valore probatorio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il documento sottoscritto con firma elettronica non altrimenti qualificata (art. 1, lett. q, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82), 2) il documento sottoscritto con firma elettronica qualificata (art. 1, lett. q bis, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82); 3) il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata (art. 1, lett. r, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82); 4) il documento sottoscritto con firma elettronica digitale
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, corretto flusso di informazioni, fede pubblica.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies)

Condotta	L'ipotesi di reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
Elemento soggettivo	Dolo specifico che possieda l'obiettiva idoneità della condotta a realizzare l'intenzione offensiva così da assicurare che il disvalore di fattispecie poggia su di una oggettiva base sostanziale.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, riservatezza, corretto flusso di informazioni, identità personale, fede pubblica nella sua dimensione informatica

Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--------------------------	--

1.3 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)

Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29

Associazione a delinquere (416 cp)

Condotta	<p>Si tratta dell'ipotesi generale di sodalizio criminale. La norma sancisce la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.</p> <p>Nello specifico è sanzionata l'associazione a delinquere finalizzata al compimento dei seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 600 c.p. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; - Art. 601 c.p. tratta di persone - Art. 601 bis c.p. traffico di organi prelevati da persona vivente - Art 602 c.p. acquisto e alienazione di schiavi - Art 12 comma 3bis D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (legge sull'immigrazione) promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, trasporto di stranieri nel territorio dello Stato - Art 22 legge 91/1999 espanto abusivo, fornitura,, messa in circolazione e commercio per scopi di lucro di organo da persona deceduta; - Art 22bis L 91/1999 pubblicità di richieste/offerte di organi per profitto o vantaggio
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Dati i numerosi reati fine, risulta difficile stabilire a priori quale sia il bene giuridico di volta in volta violato. Sicuramente tale condotta delittuosa lede l'ordine pubblico e la sicurezza.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata inferiore non a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

	<p>funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--

Associazione di tipo mafioso (416 bis cp)

Condotta	<p>Si tratta dell'associazione a delinquere posta in essere sfruttando il timore sociale che suscita il fenomeno mafioso.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Il nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta punibile di tutti i reati di associazione, non si riduce ad un semplice accordo delle volontà, ma richiede un "di più" che con esso deve saldarsi e che consiste, nel momento della costituzione dell'associazione, nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e, successivamente, in quel minimo di contributo effettivo richiesto dalla norma incriminatrice ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione.</p>
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Dati i numerosi reati fine, risulta difficile stabilire a priori quale sia il bene giuridico di volta in volta violato. Sicuramente tale condotta delittuosa lede l'ordine pubblico e la sicurezza.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata inferiore non a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--

Scambio elettorale politico mafioso (416 ter cp)

Condotta	La norma, riscritta dalla Legge 43/2019, al 1° co. punisce l'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni mafiose o mediante le modalità mafiose. Il 2° co. considera la condotta di colui che promette, sempre direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi previsti al 1° co. In entrambi i casi, l'oggetto dello scambio è individuato non più soltanto nell'erogazione o nella promessa di erogazione di denaro o di altra utilità, ma anche nella disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.
Elemento soggettivo	È necessario che il candidato alle elezioni scambi volontariamente denaro contro promessa di voti con la consapevolezza di perfezionare l'accordo con persona che agisce per conto di un sodalizio di tipo mafioso.
Bene giuridico tutelato	Ordine e sicurezza pubblici, corretto svolgimento della consultazione elettorale, ordinamento democratico.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata inferiore non a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 dpr 309/1990)

Condotta	Si tratta della costituzione di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Salute ed incolumità pubblica.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata inferiore non a un anno): <ul style="list-style-type: none">▪ interdizione dall'esercizio dell'attività;▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 cp)

Condotta	È punito chiunque commetta un sequestro di persona al fine di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il profitto ingiusto che deve costituire il prezzo della liberazione consiste in qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato, anche di natura non patrimoniale, che abbia rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Libertà individuale, salute, patrimonio personale
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non inferiore a un anno): <ul style="list-style-type: none">▪ interdizione dall'esercizio dell'attività;▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--

Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett. a) n. 5 cpp)

Condotta	È punito chiunque illegalmente fabbrichi, introduca nel territorio dello Stato, metta in vendita, ceda, detenga o porti in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Ordine e sicurezza pubblica, incolumità individuale, ordine democratico.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata inferiore non a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di criminalità organizzata (art. 24 ter) di cui sopra, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva.

1.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)

Si tratta di reati volti ad evitare la falsificazione delle monete intese, in senso giuridico, come metallo coniato, dotato di determinati requisiti di forma ed imposto dallo stato come mezzo di pagamento. Alle monete sono parificate, ai sensi dell'art 458 cp, le carte di pubblico credito.

Falsificazione di moneta spendita o introduzione nello stato previo concerto di monete falsificate (453 cp)

<p>Condotta</p>	<p>Consiste nella condotta di chi si adopera per contraffare, alterare le monete ovvero, non essendo concorso nell'alterazione o contraffazione, le acquista o introduce nel territorio dello Stato.</p> <p>La contraffazione consiste nella produzione integrale di moneta da parte di chi non sia legalmente autorizzato, idonea ad attribuire ad essa una parvenza di genuinità.</p> <p>L'alterazione presuppone l'esistenza di una moneta genuina e consiste nella modifica del suo valore originario, attraverso diversissime operazioni (martellatura, colorazione, raschiatura parziale e sostituzione o sovrapposizione di segni ecc.) che manomettono la sostanza o le caratteristiche formali del metallo coniato, conferendogli l'apparenza di un valore superiore</p>
<p>Elemento soggettivo</p>	<p>Dolo generico e dolo specifico per coloro che, al fine di metterle in circolazione, acquistano o comunque ricevono, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p>
<p>Bene giuridico tutelato</p>	<p>Fede pubblica intesa come fiducia che la collettività ripone nella genuinità e veridicità di determinati contrassegni rilevanti per la vita sociale</p>
<p>Sanzioni previste</p>	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alterazione di monete (454 cp)

<p>Condotta</p>	<p>Si tratta dell'attività di alterazione produttiva tanto di un aumento quanto di una diminuzione del valore della moneta</p>
<p>Elemento soggettivo</p>	<p>Dolo generico.</p>

Bene giuridico tutelato	Fede pubblica intesa come interesse generale alla certezza e affidabilità del traffico monetario.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Spendita ed introduzione nello stato senza concerto di monete falsificate (455 cp)

Condotta	È punito chiunque introduca nel territorio dello stato, anche acquistandole, monete alterate al fine di metterle in circolazione, senza aver concorso ai reati di cui agli artt. 453 e 454 cp.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica intesa come interesse generale alla certezza e affidabilità del traffico monetario.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Spendita monete false ricevute in buona fede (457 cp)

Condotta	<p>Consiste nel comportamento di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede. Tale elemento consente di distinguere, anche sul piano sanzionatorio, la condotta in oggetto da quelle degli artt. 453, 454 e 455 cp che richiedono la malafede. La buona fede consiste nell'ignorare, senza colpa, la falsità delle monete.</p> <p>Se la buona fede persiste anche al momento della spendita o della messa altrimenti in circolazione, l'agente non è punibile</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica intesa come interesse generale alla certezza e affidabilità del traffico monetario.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 cp)

Condotta	<p>Si tratta delle condotte relative alla falsificazione, alterazione detenzione e messa in circolazione nel territorio dello stato di valori di bollo falsi o contraffatti.</p> <p>Per valori di bollo s'intendono i contrassegni che assolvono alla funzione di documentare l'avvenuto pagamento di taluni atti o negozi giuridici (imposte indirette) o a singoli fatti di utilizzazione di pubblici servizi (tasse).</p> <p>La Cassazione ha precisato che «i moduli in bianco per cambiali, in quanto costituiti da foglietti di apposita carta fabbricata dallo Stato, bollata e filigranata, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 e allegato A, prima parte, art. 9, d.p.r. 26.10.1972, n. 642, modificato dal d.p.r. 30.12.1982, n. 955 rientrano nel novero dei valori di bollo di cui all'art. 459, 2° co.»</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica intesa come interesse generale alla certezza e affidabilità dei valori bollati.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

	<p>concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di credito o di valori di bollo (460 cp)

Condotta	Consiste nella contraffazione della carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo ovvero del suo acquisto, detenzione o alienazione della stessa.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica intesa come interesse generale alla certezza e affidabilità delle carte di pubblico credito e dei valori di bollo.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 cp)

Condotta	È punita la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica intesa come interesse generale alla certezza e

	affidabilità delle carte di pubblico credito e dei valori di bollo.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Usa di valori di bollo contraffatti o alterati. (464 cp)

Condotta	<p>La norma descrive due differenti condotte caratterizzate dal medesimo presupposto che il soggetto non abbia concorso nella contraffazione o alterazione.</p> <p>La prima riguarda l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati.</p> <p>La seconda nella spendita di tali beni in buona fede.</p> <p>Affinché si configuri l'uso, è necessario che il soggetto li adoperi per trarne vantaggio o un profitto.</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica intesa come interesse generale alla certezza e affidabilità delle carte di pubblico credito e dei valori di bollo.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (473 cp)

Condotta	<p>Viene punita la condotta di chi contraffaccia o alteri i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali o senza, esser concorso nella contraffazione, ne faccia uso. Allo stesso modo è punito chi alteri o contraffaccia brevetti.</p> <p>Per marchio s'intende un contrassegno rappresentativo della provenienza di un prodotto o di una qualsiasi merce da una determinata impresa.</p>
-----------------	---

	<p>Sono esclusi dalla tutela penale i marchi non registrati.</p> <p>Per segni distinti s'intendono tutti i contrassegni di prodotti industriali diversi dai marchi (es. denominazioni di origine).</p> <p>La contraffazione è la riproduzione integrale del marchio in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa e l'alterazione è la modificazione del segno, ricomprendente anche la imitazione fraudolenta, cioè la riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originale o con il segno distintivo.</p> <p>È richiesto che ambedue le condotte sfocino nella creazione di una controfigura del marchio autentico, deve cioè sussistere tra i marchi una somiglianza di grado assai elevato</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica intesa come interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 cp)

Condotta	<p>È punito chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o alterazione, introduca nel territorio dello stato per farne commercio, detenga per vendere o ponga in vendita o metta in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti con segni alterati o contraffatti.</p> <p>Si ha introduzione quando il prodotto con marchio contraffatto varchi i confini nazionali.</p> <p>Ai fini della configurabilità del reato di vendita, è sufficiente lo stoccaggio dei prodotti presso il punto vendita, senza l'offerta al pubblico.</p>
-----------------	---

	Il mero uso non autorizzato di marchi o segni distintivi autentici rileva soltanto come illecito civile e non consente pertanto la confisca di detti prodotti
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica intesa come fiducia dei consumatori.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non superiore a un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.5 Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis 1)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (513 cp)

Condotta	È punito chiunque adoperi mezzi fraudolenti o violenza per impedire o turbare l'esercizio di un'industria. Per violenza si intende qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. Per «mezzi fraudolenti» s'intende qualsiasi artificio, raggirio, simulazione o menzogna idoneo a trarre in inganno. La fraudolenza ha un significato oggettivo: deve essere insita nel mezzo utilizzato e non individuata nell'intenzione ingannatoria dell'agente.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Libertà d'iniziativa economica.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (513 bis cp)

Condotta	Reato proprio commesso da chi eserciti un'attività commerciale o
-----------------	--

	<p>industriale o comunque produttiva. La condotta sanzionata è quella di colui che compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.</p> <p>Sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa (C., Sez. II, 13.4.2016, n. 18122; C., Sez. II, 26.3.2015, n. 15781). La condotta può essere integrata da tutti gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., tra i quali vi rientrano quelli diretti non solo a distruggere l'attività del concorrente, ma anche ad impedire che possa essere esercitato un atto di libera concorrenza, come quello della ricerca di acquisizione di nuove fette di mercato</p> <p>Il reato si considera integrato tanto quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta contro l'imprenditore concorrente, quando il fine del controllo o del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su soggetti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente</p>
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Buon funzionamento del sistema economico.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

Frodi contro le industrie nazionali (514 cp)

Condotta	È punito chiunque ponga in vendita o metta in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.
-----------------	---

Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Buon funzionamento del sistema economico.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

Frode nell'esercizio del commercio (515 cp)

Condotta	La norma sanziona color che, svolgendo un'attività commerciale, ovvero uno spaccio aperto al pubblico, consegnino all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa nobile per origine e qualità, diversa da quella dichiarata.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Leale esercizio dell'attività commerciale.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 cp)

Condotta	<p>È punita la commercializzazione di sostanze alimentari non genuine come genuine.</p> <p>Non sono richiesti artifici o raggiri.</p> <p>Il porre in vendita prodotti scaduti integra tale reato solo qualora la merce abbia perso le proprie qualità specifiche.</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	<p>Buona fede e correttezza negli scambi.</p> <p>Salute.</p>

Sanzioni previste	Pecuniaria.
--------------------------	-------------

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 cp)

Condotta	<p>È punito chiunque pone in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi o marchi idonei a trarre in inganno il compratore.</p> <p>Per condotta ingannatoria s'intende quella idonea a creare confusione nei consumatori.</p> <p>Per nomi, marchi o segni distintivi s'intende qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce. Non occorre che i marchi siano depositati</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Buona fede e correttezza commerciale.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517 ter cp)

Condotta	<p>Viene punita la produzione industriale e l'uso industriale di oggetti usurpando il titolo di proprietà industriale, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà.</p> <p>È altresì punito chi introduce, vende o detenga per la vendita, al fine di trarne profitto, i prodotti realizzati attraverso la condotta precedentemente incriminata.</p> <p>Il concetto di proprietà industriale «comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali»; i relativi diritti «si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale»</p> <p>Si ha usurpazione del titolo di proprietà industriale, quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e realizza ugualmente il bene; si ha invece violazione del titolo, quando non sono rispettate le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del citato codice della proprietà industriale.</p>
Elemento soggettivo	Nella prima ipotesi si tratta di dolo generico.

	la seconda ipotesi richiede il dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Buona fede e correttezza commerciale.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quarter cp)

Condotta	È punita la contraffazione o l'alterazione le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari. È punito altresì chi introduca nel territorio dello stato beni prodotti con le modalità di cui sopra.
Elemento soggettivo	Dolo generico nell'ipotesi di contraffazione. Dolo specifico, al fine di trarne profitto, nel caso di introduzione nel territorio dello stato di tali beni.
Bene giuridico tutelato	Buona fede e correttezza commerciale.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

1.6 Reati societari (Art. 25-ter)

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3

False comunicazioni sociali (artt. 2621)

Condotta	Secondo la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 cc sono punibili gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La legge prevede ipotesi di non punibilità nel caso in cui la condotta di tali soggetti non alteri in modo sensibile la
-----------------	---

	<p>rappresentazione economica della società.</p> <p>Entrambe le condotte richiedono l'attitudine ingannatoria della falsità</p>
Elemento soggettivo	<p>Dolo intenzionale: coscienza e volontà d'ingannare laddove prevedono l'intenzione degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di ingannare la platea dei destinatari delle informazioni e delle comunicazioni societarie.</p> <p>Dolo specifico quando prevedono che il reato sia commesso al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Libertà d'iniziativa economica, concorrenza, patrimonio societario tutela della veridicità e della completezza dell'informazione societaria.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p>

!(False comunicazioni sociali di) lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Condotta	<p>Le medesime dell'art. 2621c.c.: qui, però, la condotta deve essere caratterizzata dalla lieve entità</p>
Elemento soggettivo	<p>Dolo intenzionale: coscienza e volontà d'ingannare laddove prevedono l'intenzione degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di ingannare la platea dei destinatari delle informazioni e delle comunicazioni societarie.</p> <p>Dolo specifico quando prevedono che il reato sia commesso al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Libertà d'iniziativa economica, concorrenza, patrimonio societario tutela della veridicità e della completezza dell'informazione societaria.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p>

False comunicazioni sociali delle società quotate (2622 c.c.)

Condotta	<p>La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla</p>
-----------------	---

ALLEGATO - 1

	<p>negoziante in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,</p>
Elemento soggettivo	<p>Dolo intenzionale: coscienza e volontà d'ingannare laddove prevedono l'intenzione degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di ingannare la platea dei destinatari delle informazioni e delle comunicazioni societarie.</p> <p>Dolo specifico quando prevedono che il reato sia commesso al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Libertà d'iniziativa economica, concorrenza, patrimonio societario tutela della veridicità e della completezza dell'informazione societaria.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p>

Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

Condotta	<p>È punita la condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, cagionando un danno ai soci.</p> <p>L'espressione «con altri artifici» svolge un ruolo di chiusura, tale da ricomprendere qualunque comportamento, sia esso materiale, sia concretizzato in un atto giuridico, purché contraddistinto da un elemento di frode e negativamente atto ad incidere sulle attività di controllo previste dalla fattispecie. Si intende inclusa qualunque condotta che porti ad una alterazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze effettivamente sussistenti</p>
Elemento soggettivo	<p>Dolo generico.</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Libertà d'iniziativa economica, concorrenza, patrimonio societario.</p>

Sanzioni previste	Pecuniaria.
--------------------------	-------------

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Condotta	<p>La norma prevede la punibilità degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. Per conferimenti si intendono in senso tecnico gli apporti destinati ad integrare il capitale sociale, in sede di costituzione o di aumento.</p> <p>Il reato assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi e le riserve (per questi ultimi sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.).</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio societario.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Condotta	<p>Sono puniti gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p> <p>Il termine "ripartizione" viene inteso come effettivo pagamento del corrispettivo, quale concreta fuoriuscita dei mezzi di pagamento.</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio societario.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Condotta	La norma prevede la punibilità degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale
-----------------	--

ALLEGATO - 1

	sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio societario.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Condotta	Sono puniti gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Tutela dei creditori sociali.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

Condotta	È punito l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza che viola gli obblighi di comunicazione sull'esistenza di un proprio interesse in relazione al compimento di una determinata operazione societaria. L'amministratore delegato può realizzare una condotta omissiva o commissiva a seconda che violi l'obbligo di comunicazione oppure quello di astensione. Configura la fattispecie in commento qualunque omissione, sia integrale che parziale.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Tutela dei soci, corretto andamento della società.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Formazione fittizia del capitale (2632 c.c.)

Condotta	È punita la condotta degli amministratori e soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Elemento soggettivo	Dolo generico
Bene giuridico tutelato	Corretto funzionamento organo assembleare.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Condotta	La norma punisce il comportamento dei liquidatori che ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. L'oggetto materiale è individuato nei beni sociali. Vengono dunque in rilievo tutti gli elementi economicamente valutabili che fanno parte del patrimonio della società (Musco, I nuovi reati societari, 2aed., Milano, 2004, 288), con esclusione di quei beni conferiti in godimento dai soci o dai terzi, rispetto ai quali l'art. 2281 riconosce il diritto all'immediata restituzione allo scioglimento della società, ovvero al risarcimento del danno nel caso del loro perimento a carico del patrimonio sociale
Elemento soggettivo	Dolo generico: oltreché la volontà del comportamento, anche la consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione (e cioè dell'esistenza di ragioni di credito) e della causazione di un danno ai creditori, sia pur nella forma eventuale
Bene giuridico tutelato	Creditori sociali.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Condotta	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente
-----------------	---

	<p>periodo. È altresì punito chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste</p> <p>È prevista anche la responsabilità del corruttore</p> <p>Per "dazione" si intende una materiale trasferimento, anche se, in tale locuzione, può rientrare altresì una "ritenzione", configurabile, ad esempio, nel caso in cui venga trattenuto un oggetto in precedenza consegnato in visione o in prova. Nella nozione di "utilità", invece, - oltre naturalmente al denaro - rientra qualsiasi "vantaggio", sia esso suscettibile di valutazione economica (ad esempio, delle azioni) o meno (ad esempio, una carica onorifica).</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica, mercato degli strumenti finanziari, sistema bancario.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Condotta	<p>Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635 bis, 1° co.).</p> <p>Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635 bis, 2° co.).</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica, mercato degli strumenti finanziari, sistema bancario.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Condotta	<p>È punita la condotta di coloro che con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.</p> <p>Il profitto cui deve mirare il soggetto attivo, che può avere natura non necessariamente patrimoniale deve essere "ingiusto", ovvero sia non assistito da una legittima pretesa normativamente riconosciuta.</p>
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Corretto funzionamento organo assembleare.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Condotta	<p>La condotta di aggioaggio consiste nel comportamento di colui che diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.</p> <p>Per diffusione si intende la propalazione presso un numero indeterminato di persone o, quantomeno, negli ambienti economico-finanziari più direttamente interessati; propalazione che potrà essere attuata in qualsivoglia modo, comprese ovviamente la pubblicazione e la divulgazione, a prescindere dallo strumento utilizzato, che potrà anche essere telematico.</p> <p>Le notizie diffuse devono essere false</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica, mercato degli strumenti finanziari, sistema bancario.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Condotta	<p>È punita la condotta di color che rivestendo la carica di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.</p>
Elemento soggettivo	Dolo specifico
Bene giuridico tutelato	Fede pubblica, corretto funzionamento degli organi di controllo del sistema risparmio.

Sanzioni previste	Pecuniaria.
--------------------------	-------------

1.7 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater)

Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Condotta	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Stato democratico.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (270 bis cp)

Condotta	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Stato democratico.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Assistenza agli associati (270 ter cp)

Condotta	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cp. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Stato democratico.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (270 quater cp)

Condotta	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Stato democratico.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (270 quinquies cp)

Condotta	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Stato democratico.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

	concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	---

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati aventi finalità di terrorismo o di sovversione dell'ordine democratico, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

1.8 Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (Art. 25-quater 1)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cp)

Condotta	La norma punisce la mutilazione, in assenza di esigenze terapeutiche, degli organi genitali femminili. Si ritengono pratiche di mutilazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la clitoridectomia; ▪ l'escissione; ▪ l'infibulazione; ▪ qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La norma punisce altresì chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle sopra indicate.
Elemento soggettivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dolo generico per la prima ipotesi. ▪ Dolo specifico per la seconda ipotesi.
Bene giuridico tutelato	Integrità e salute della persona.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato, si procederà

	alla revoca dell'accreditamento.
--	----------------------------------

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di mutilazione degli organi genitali femminili, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

1.9 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (600 cp)

Condotta	<p>La norma punisce la condotta di chi, esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.</p> <p>Ai fini penali, la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Diritto all'autodeterminazione, libertà individuale.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno):</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Prostituzione minorile (600 bis)

Condotta	<p>La condotta sanziona si concretizza nell'induzione alla prostituzione di un minore di anni diciotto. Ovvero favorendone o sfruttandone la prostituzione. La pena inasprita per coloro che compiano atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni.</p> <p>La tesi maggioritaria intende per atto sessuale ogni comportamento che, nell'ambito di un rapporto fisico interpersonale, sia manifestazione dell'intento di dare soddisfazione all'istinto, collegato con i caratteri anatomici genitali dell'individuo.</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Libertà individuale, libertà sessuale
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Pornografia minorile. (600 ter)

Condotta	<p>La norma sanziona quattro condotte differenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la realizzazione o l'induzione di minori di diciotto anni per ad esibizioni pornografiche; ▪ commercio di materiale pornografico realizzato con minori; ▪ distribuzione, diffusione, divulgazione, con qualsiasi mezzo di materiale pornografico realizzato con minori; ▪ cessione, anche a titolo gratuito di materiale pornografico realizzato con soggetti minorenni. <p>La giurisprudenza intende per pornografia minorile "qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali". Il materiale pedopornografico previsto dalla norma dell'art. 600-ter c.p. come oggetto materiale della condotta criminosa deve essere inteso come quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un</p>
-----------------	---

	minore degli atti diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Libertà individuale, libertà sessuale, tutela dell'infanzia ed adolescenza.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione di materiale pornografico (600 quater)

Condotta	La norma punisce il conseguimento o la detenzione consapevole di materiale pornografico realizzato con soggetti minori.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Libertà individuale, libertà sessuale, reputazione, diritto all'immagine.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 38/2006, la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 600 ter e 600 quater sussiste anche in relazione ai casi di pornografia virtuale ex art. 600 quater 1 cp.

Pornografia virtuale (600 quater 1)

Condotta	Tale reato è integrato allorché le condotte di cui agli artt. 600 ter e quater si concretizzano nella realizzazione di immagini virtuali realizzate con rappresentazione di minorenni.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Libertà individuale, libertà sessuale, reputazione, diritto all'immagine.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Iniziative turistiche volte alla sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies)

Condotta	La condotta sanzionata è quella di colui che organizza o pubblicizza viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Libertà individuale, libertà sessuale.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tratta di persone (601 cp)

Condotta	<p>La ratio della norma è tesa ad evitare la tratta di persone che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 600, vale a dire coloro che subiscono l'esercizio di un diritto di proprietà o si trovano in una situazione di forte assoggettamento.</p> <p>La norma individua altresì un fine specifico della tratta che deve essere finalizzata al compimento della prostituzione specificando una serie di condotte prodromiche che si concretizzano in tutte quelle attività che facilitino l'ingresso nel territorio nazionale.</p> <p>La legge richiede altresì che l'ingresso avvenga con inganno o la costrizione mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità.</p>
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Libertà individuale, libertà sessuale, dignità umana.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Acquisto e alienazione di schiavi (602 cp)

Condotta	La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Libertà individuale, libertà intellettuale, dignità umana.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore ad un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

	<p>concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

1.10 Market abuse. Manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate (Art. 25-sexies)

Abuso di informazioni privilegiate (art.. 184 TUF Testo unico finanza)

Condotta	<p>La norma sanziona tutti coloro i quali, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). <p>Il secondo comma punisce altresì chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Con il termine "strumento finanziario" si fa riferimento ai valori mobiliari; agli strumenti del mercato monetario (per esempio, buoni del tesoro, certificati di deposito e carte commerciali), alle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio e ai contratti su strumenti derivati (per esempio, contratti di opzione, future, swap). I mezzi di pagamento, invece, non sono strumenti finanziari.</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.

Bene giuridico tutelato	Correttezza delle transazioni finanziarie, fede pubblica.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Condotta	La norma sanziona chiunque diffonda notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Concorrenza, correttezza delle transazioni finanziarie, fede pubblica.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

1.11 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)

Il D.Lgs. 81/2008 prevede tra l'altro l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001 con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di una sanzione interdittiva tra i tre mesi e un anno.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

<p>Sanzioni previste per il reato di delitto colposo (art. 589 cp)</p>	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Sanzioni previste per il reato di lesioni colpose (art. 590 cp)</p>	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a sei mesi):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.12 Reati di ricettazioni, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies)

Ricettazione (648 cp)

<p>Condotta</p>	<p>La norma sanziona tutti coloro i quali, non essendo concorsi alla realizzazione del reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistino o ricevano od occultino denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromettano nel farle acquistare, ricevere od occultare.</p>
<p>Elemento soggettivo</p>	<p>Dolo specifico e, recentemente, la Cassazione ne ha riconosciuto la compatibilità con il dolo eventuale.</p>
<p>Bene giuridico tutelato</p>	<p>Patrimonio.</p>
<p>Sanzioni previste</p>	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a due anni):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--

Riciclaggio (648 bis cp)

Condotta	Anche in questo caso la norma sanziona colui il quale, non avendo concorso alla realizzazione del reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a due anni):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter cp)

Condotta	Norma di chiusura rispetto alle condotte di cui agli artt. 648 e 648 bis cp la quale punisce chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a due anni):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

	e l'eventuale revoca di quelli già concessi; <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	---

1.13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)

Diffusione al pubblico, mediante reti telematiche, di un'opera protetta (171 co. 1 lett. a bis e co. 3)

Condotta	La norma punisce la diffusione al pubblico, mediante l'utilizzo di un sistema di reti telematiche, di un'opera protetta dalle norme sul diritto d'autore o di una parte di essa, senza avervi diritto. Oggetto del delitto può essere un'opera destinata al pubblico (co. 1), ovvero un'opera non destinata al pubblico (co. 3).
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio dell'autore dell'opera; genuinità delle opere dell'ingegno.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non superiore a un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Duplicazione abusiva di programmi (171 bis co. 1)

Condotta	Reato comune nel quale è punito chiunque, al fine di trarne profitto, senza avervi diritto, duplichi programmi per elaboratore ovvero, sempre per fini di profitto, importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Elemento soggettivo	Dolo specifico: il soggetto agisce al fine di trarne profitto. Il reato è consumato anche se il profitto non è realizzato.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio dell'autore dell'opera; genuinità delle opere dell'ingegno.

Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a due anni):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--------------------------	---

Duplicazione abusiva di programmi (171 bis co. 2)

Condotta	<p>Reato comune con il quale si sanziona chiunque, al fine di trarne profitto, utilizzando supporti non contrassegnati dal marchio SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati su supporti, senza averne ricevuto l'autorizzazione dall'autore della banca dati. La legge punisce altresì chiunque esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.</p>
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio dell'autore dell'opera; genuinità delle opere dell'ingegno.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a due anni):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Utilizzazione abusiva di opere dell'ingegno (171 ter co. 1)

Condotta	<p>La norma punisce una serie di condotte illecite avente ad oggetto l'utilizzazione non autorizzata di opere dell'ingegno, per esigenze non personali. In particolare è punito chi:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in</p>
-----------------	---

	<p>pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure</p>
--	---

	<p>tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio dell'autore dell'opera; genuinità delle opere dell'ingegno.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Utilizzazione abusiva di opere tutelate dal diritto d'autore (171 ter co. 2)

Condotta	<p>La norma sanziona chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>b) in violazione delle norme in materia di comunicazione al pubblico delle opere, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di</p>
-----------------	--

	<p>opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1 dell'art. 171 ter;</p> <p>d) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 dell'art. 171 ter.</p>
Elemento soggettivo	<p>Dolo generico per le ipotesi sub. a) c) d).</p> <p>Dolo specifico (fini di lucro) per l'ipotesi sub. b).</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Patrimonio dell'autore dell'opera; genuinità delle opere dell'ingegno.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Utilizzazione abusiva di opere tutelate dal diritto d'autore da parte di produttori e importatori (171 septies)

Condotta	<p>La norma estende la punibilità, per i fatti previsti al punto precedente, qualora gli stessi siano commessi dai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla stessa i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.</p> <p>È punito altresì chiunque dichiari falsamente di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa sul diritto d'autore.</p>
Elemento soggettivo	<p>Dolo generico per le ipotesi sub a) c) d) dell'art. 171 ter co. 2.</p> <p>Dolo specifico (fini di lucro) per l'ipotesi sub. b) dell'art. 171 ter co. 2.</p>
Bene giuridico tutelato	<p>Patrimonio dell'autore dell'opera; genuinità delle opere dell'ingegno.</p>
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

	concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	---

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies)

Condotta	È punito chiunque, per finalità illecite, produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio dell'autore dell'opera; genuinità delle opere dell'ingegno, patrimonio del singolo e delle emittenti radiotelevisive.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non superiore a un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 174 *quinquies* della legge 633/1941 in base al quale:

- il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato,
- è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

Tali disposizioni si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque

esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.

1.14 Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis cp)

Condotta	La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. Il concetto di denaro o altre utilità ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale, ivi comprese le prestazioni di fare e di non fare.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Corretto funzionamento della Giustizia, libertà di autodeterminazione.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

1.15 Reati ambientali (Art. 25 undecies)

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 - sostituito dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp)

Condotta	La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. È punito altresì chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa.
Bene giuridico tutelato	Ambiente.

Sanzioni previste	Pecuniaria.
--------------------------	-------------

Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733 bis cp)

Condotta	È punito chiunque distrugga, deteriori o comunque danneggi un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Può essere ordinata, nei confronti della persona fisica la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa.
Bene giuridico tutelato	Attività sociale della Pubblica Amministrazione, ambiente e patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Reati previsti dal codice dell'ambiente - D.Lgs. 152/2006

Scarico di acque reflue industriali (art. 137)

Condotta	<p>1) (comma 1-2) E' punito chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando tali condotte riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>2) (comma 5 primo periodo) È punito chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.</p> <p>2a) (comma 5 secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, la pena, per l'autore del reato, è aumentata.</p> <p>3) (comma 3) È punito chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.</p>
-----------------	---

	<p>152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del Codice dell'Ambiente.</p> <p>4) (comma 11) È punito chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>5) (comma 13) È punito lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa.
Bene giuridico tutelato	Ambiente, salute umana, buon andamento della Pubblica Amministrazione
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a sei mesi)</p> <p>Applicabile solo alle condotte indicate al n. 1, 2a, 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

Condotta	<p>1) (comma 1 lett. a) E' punito chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 221</p> <p>2) (comma 6 primo periodo) E' punito chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).</p> <p>3) (comma 1 lett. b) E' punito chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di</p>
-----------------	--

	<p>rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 221.</p> <p>4) (comma 3 primo periodo) E' punito chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata</p> <p>4a) (comma 3 secondo periodo) La pena è aumentata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</p> <p>5) (comma 5) E' punito chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.</p> <p>6) (comma 4) E' punito con pene ridotte della metà chi, nel commettere le contravvenzioni previste al punto 1, 3, 4 e 4a, violi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa
Bene giuridico tutelato	Ambiente, salute umana, buon andamento della Pubblica Amministrazione
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a sei mesi)</p> <p>Applicabile solo alla condotta indicata al n. 4a</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.. <p>Le sanzioni precedentemente indicate sono ridotte della metà nel caso di compimento del reato previsto al n. 6</p>

Bonifica dei siti (art. 257)

Condotta	<p>1) (comma 1 primo periodo) E' punito chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell' Ambiente.</p> <p>1a) (comma 1 secondo periodo) E' punito altresì chi ometta di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 242 (comunicazione a carico del</p>
-----------------	--

	responsabile dell'inquinamento) 2) (comma 2) E' punito chiunque, attraverso l'utilizzo di sostanze pericolose, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente.
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa
Bene giuridico tutelato	Ambiente, salute umana, buon andamento della Pubblica Amministrazione
Sanzioni previste	Pecuniaria

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)

Condotta	E' punito con le pene previste dall'articolo 483 del codice penale chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa
Bene giuridico tutelato	Ambiente, salute umana, buon andamento della Pubblica Amministrazione
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259)

Condotta	E' punito chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso. È previsto un aumento di pena, per il reo, nel caso si tratti di rifiuti pericolosi
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa
Bene giuridico tutelato	Ambiente, salute umana, buon andamento della Pubblica

	Amministrazione
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)

Condotta	E' punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività
Elemento soggettivo	Dolo specifico
Bene giuridico tutelato	Ambiente, salute umana, buon andamento della Pubblica Amministrazione
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non superiore a sei mesi): <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 25 undecies comma 8)

Traffico illecito di rifiuti (art. 260bis)

Condotta	1) (comma 6) E' punito con la pena di cui all'articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 2.) (comma 7) Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, è punito con la
-----------------	--

ALLEGATO - 1

	<p>pena di cui all'articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.</p> <p>2a) Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>3) E' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative) il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri - Area Movimentazione fraudolentemente alterata.</p> <p>La pena è aumentata nel caso di rifiuti pericolosi.</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa
Bene giuridico tutelato	Ambiente, salute umana, buon andamento della Pubblica Amministrazione
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Art. 279:

Condotta	<p>1) (comma 2-5) E' punito chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di qualità dell'aria superando i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente</p> <p>Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa
Bene giuridico tutelato	Ambiente, salute umana, buon andamento della Pubblica Amministrazione
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Reati previsti dalla legge di ratifica della convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione - legge 150/1992

Art. 1 comma 1

Condotta	1) (comma 1) E' punito chiunque in violazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 (Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione), importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa
Bene giuridico tutelato	Salute, incolumità pubblica, fauna
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Art. 2 comma 1 e 2

Condotta	1) (comma 1) E' punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni. 2) (comma 2) E' punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria, chiunque importi oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista.
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa
Bene giuridico tutelato	Salute, incolumità pubblica, fauna
Sanzioni previste	Pecuniaria

Art. 6 comma 4

Condotta	1) Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa
Bene giuridico tutelato	Salute, incolumità pubblica, fauna
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Art. 3 bis comma 1

Condotta	1) Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale (reati di falsità in atti).
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa
Bene giuridico tutelato	Salute, incolumità pubblica, fauna
Sanzioni previste	Pecuniaria: la norma prevede una graduazione delle quote in relazione agli anni di reclusione, previsti per ogni singola fattispecie delittuosa, dagli articoli 476 e segg. del Codice Penale.

***Reati previsti dalla legge sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Legge
549/1993***

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6)

Condotta	Il comma 6 prevede l'applicazione della pena dell'arresto e dell'ammenda qualora vengano violate le disposizioni contenute nello stesso articolo e precisamente: (comma 1) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla
-----------------	---

	<p>tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>(comma 2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (549/1993) è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>(comma 3) Con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>(comma 5) Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'Ambiente,</p>
Elemento soggettivo	Dolo generico o colpa
Bene giuridico tutelato	Ambiente, salute, incolumità pubblica,
Sanzioni previste	Pecuniarie.

Reati previsti dalla decreto legislativo in attuazione della direttiva 2005/35/ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - D.Lgs. 202/2007

Inquinamento colposo (art. 9 co. 1)

Condotta	1) (comma 1) Sono puniti, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 D. Lgs. 202/2007 (sversamento in mare di sostanze inquinanti, o porre in essere
-----------------	--

	<p>comportamenti che causino lo sversamento).</p> <p>Le sostanze inquinanti sono indicate all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 202/2007 e precisamente:</p> <p>le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), aggiornato dal decreto del Ministro della Marina Mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>2) (comma 2) La norma prevede un aggravamento di pena per i colpevoli della violazione al punto 1 se tale condotta causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.</p>
Elemento soggettivo	colpa
Bene giuridico tutelato	Ambiente marino, salute, incolumità pubblica,
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria</p> <p>Interdittiva: (per una durata non superiore a sei mesi)</p> <p>Applicabile unicamente alla condotta di cui al n. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inquinamento doloso (art. 8)

Condotta	<p>1 (comma 1) Sono puniti il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 D. Lgs. 202/2007 (sversamento in mare di sostanze inquinanti, o porre in essere comportamenti che causino lo sversamento).</p> <p>Le sostanze inquinanti sono indicate all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 202/2007 e precisamente:</p> <p>- le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre</p>
-----------------	--

	<p>1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), aggiornato dal decreto del Ministro della Marina Mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>2 (comma 2) La norma prevede un aggravamento di pena per i colpevoli della violazione al punto 1 se la relativa condotta causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
Elemento Oggettivo	Sversamento in mare di sostanze inquinanti
Bene giuridico tutelato	Ambiente marino, salute, incolumità pubblica,
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non superiore a sei mesi):</p> <p>Applicabile unicamente alla condotta di cui al n. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare l'inquinamento doloso si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 25 undecies comma 8)

Reati ambientali (D.Lgs. 152/2006)

Anche a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione della direttiva 2008/99/CEE, sulla tutela penale dell'ambiente, l'articolo 192 co. 4 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) non è stato modificato nella parte in cui prevede la responsabilità amministrativa dell'ente secondo il D.Lgs. 231/2001.

La norma prevede che nel caso tali condotte siano poste in essere da amministratori o rappresentanti di persona giuridica, quest'ultima, unitamente alle persone fisiche autrici del reato, sarà tenuta alla rimozione nonché all'avvio della procedura di smaltimento dei rifiuti.

Sanzioni previste	Pecuniaria <i>ex art.</i> 255 D.Lgs. 152/2006. Arresto (per la persona fisica).
--------------------------	--

1.16 Reati transnazionali. Riciclaggio e crimini transnazionali (Legge 146/2006)

In base alla L. 146/2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, si considera reato transnazionale il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La L. 146/2006, prevede la punibilità degli enti, in caso di commissione, da parte dei soggetti in posizione apicale ovvero da coloro che siano sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi, dei seguenti reati.

Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater dpr 43/1973 (Testo Unico Doganale))

Condotta	La norma punisce l'associazione di tre o più persone volte a realizzare una delle seguenti condotte: introduzione, vendita, trasporto, acquisto, detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore ai 10 kg.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Commercio, monopoli di Stato.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non inferiore a un anno): <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale reato, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Favoreggiamento personale (378 cp)

Condotta	Si tratta del reato attribuibile a chi, a seguito della commissione di un delitto da parte di altri, aiuta i responsabili ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche.
Elemento soggettivo	Dolo generico.
Bene giuridico tutelato	Amministrazione della giustizia, sicurezza ed ordine pubblico.
Sanzioni previste	Pecuniaria.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Reati in materia di immigrazione (art. 12 d lgs. 286/1998)

Condotta	La norma sanziona una pletera di condotte legate al fenomeno immigratorio. In particolare è punito: <ul style="list-style-type: none">▪ chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico dell'Immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;▪ la legge prevede altresì degli inasprimenti di pena allorché l'ingresso clandestino sia finalizzato alla prostituzione.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Confini politici dello Stato, sicurezza ed ordine pubblico, incolumità individuale, dignità umana.
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva (per una durata non superiore a due anni): <ul style="list-style-type: none">▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--

Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi (art. 416 co. 6 cp)

Condotta	La norma intende punire l'associazione a delinquere, a carattere transnazionale, finalizzata a commettere il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù ovvero la tratta di persone o l'acquisto o l'alienazione di schiavi.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Libertà individuale, dignità umana.
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva (per una durata non inferiore a un anno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.17 Delitti Tributari (art 25 quinquiesdecies) introdotti con L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

Condotta	<p>La norma chiunque indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per dichiarazione di intende quella ai fini delle imposte e quella ai fini Iva.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>L'operazione si considera inesistente quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non è mai stata effettuata;
-----------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - È stata effettuata, ma tra soggetti diversi da quelli che risultano nei documenti; - L'operazione è stata effettuata tra soggetti effettivi, ma con l'indicazione, nella documentazione medesima, di un corrispettivo o di una imposta in misura superiore a quella reale.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, libera concorrenza, correttezza degli scambi commerciali
Sanzioni previste	<p>Pecuniaria.</p> <p>Interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

Condotta	<p>La norma sanziona il compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente, ovvero in comportamenti fraudolenti. Ed ancora l'indicazione non veritiera della dichiarazione dei redditi ovvero dell'Iva, mediante, quindi, la rappresentazione di elementi attivi per ammontare inferiore a quello effettivo, od elementi passivi fittizi, o crediti o ritenute fittizie.</p> <p>La giurisprudenza considera le soglie quantitative ed i parametri indicati nella norma come veri e propri elementi costitutivi del delitto.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p>
Elemento soggettivo	Dolo specifico.

Bene giuridico tutelato	Patrimonio, libera concorrenza, correttezza degli scambi commerciali
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)

Condotta	È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, libera concorrenza, correttezza degli scambi commerciali
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Condotta	La norma punisce colui che al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la
-----------------	--

	conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, libera concorrenza, correttezza degli scambi commerciali
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Condotta	È punito colui che aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficaci la procedura di riscossione coattiva. Il secondo comma prevede la punibilità di colui che al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
Elemento soggettivo	Dolo specifico.
Bene giuridico tutelato	Patrimonio, libera concorrenza, correttezza degli scambi commerciali
Sanzioni previste	Pecuniaria. Interdittiva: <ul style="list-style-type: none"> ▪ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

	<p>servizio;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--